

TITOLO I - USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

Capitolo 1° - QUALIFICHE*

Capitolo 2° - DENOMINAZIONI*

Capitolo 3° - CLAUSOLE PRINCIPALI*

Capitolo 4° - MEDIAZIONI IN GENERE

Art. 1 - *Diritto alla provvigione.*

Al mediatore spetta la provvigione soltanto quando la contrattazione sia definitivamente conclusa. Essa deve essere pagata subito dopo la conclusione del contratto salvo diversi usi accertati nei singoli settori. Quando la legge, per la validità di un contratto, richiede la forma scritta, la provvigione al mediatore è dovuta soltanto dopo la sottoscrizione del contratto da parte dei contraenti.

Art. 2 - *Riparto della provvigione a carico dei contraenti.*

In difetto di patti contrari o di usi contrari specifici di singoli settori merceologici e di tariffe accertate dalla Camera di Commercio, la provvigione è a carico di ciascuno dei contraenti, in parti uguali. La provvigione non è dovuta da chi abbia preventivamente dichiarato al mediatore che non intende valersi della sua opera.

Art. 3 - *Clausola "franco di mediazione".*

La clausola "franco di mediazione" o altra equipollente, inserita nei patti, vale ad accollare ad una sola parte l'intera provvigione del mediatore.

Art. 4 - *Provvigione per la permuta di beni immobili.*

Nelle permuta di beni immobili di diverso valore la provvigione di mediazione viene corrisposta sulla base dell'immobile di maggior valore.

Art. 5 - *Provvigione e rimborso spese.*

Le provvigioni dovute al mediatore si intendono comprensive delle spese all'uopo eventualmente sostenute.

Qualora l'affare non venga concluso, salvo patto contrario, non è dovuto al mediatore il rimborso delle spese da lui sopportate; tuttavia il mediatore ha diritto di ottenere il rimborso delle spese sostenute da parte di chi gli aveva conferito l'incarico di effettuarle, limitatamente alle spese effettivamente sostenute tra quelle preventivamente pattuite.

Art. 6 - *Provvigione per i contratti sciolti o ineseguiti.*

Il mediatore ha diritto alla provvigione anche nel caso in cui, conclusosi il contratto, lo stesso venga sciolto per effetto di successivi accordi intervenuti fra i contraenti o solo per inadempimento da parte di uno di essi. Tuttavia, qualora il mediatore sia stato retribuito prima dell'esecuzione del contratto, è tenuto ad adoperarsi al fine di risolvere i contrasti eventualmente sorti fra le parti.

Capitolo 5° - PROVVIGIONI E SCONTI*

Capitolo 6° - TERMINI*

Capitolo 7° - CONTRATTI IN FIERA E IN BORSE MERCI*

**effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.*

TITOLO III - COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI, DI AZIENDE COMMERCIALI E DI IMPIANTI INDUSTRIALI

Capitolo 1° - COMPRAVENDITA BENI IMMOBILI

Art. 1 - Caparra confirmatoria

Nei contratti di compravendita immobiliare è dovuto, all'atto del "compromesso" di vendita, il versamento, a titolo di caparra, di una somma non inferiore al 10 % del prezzo convenuto.

Art. 2 - Mediazione

Per l'attività di mediazione nella compravendita di immobili urbani viene corrisposta, da ciascuna delle parti contraenti ("venditore" e "compratore") una provvigione percentuale sul prezzo effettivo di compravendita nella misura dal 2% al 3%. L'agente immobiliare espleta, e la provvigione comprende, tutti i servizi connessi e complementari di promozione, informazione e consulenza, utili e necessari perché le parti siano messe in grado di concludere l'affare con piena cognizione e sicurezza. Nella permuta, qualora i beni oggetto del contratto abbiano valore diverso, la provvigione, nelle percentuali suddette, è calcolata sul bene di maggior valore.

Art. 3 - Contratti conclusi a seguito di mera segnalazione

Nel caso di contratti di compravendita conclusi in seguito a segnalazione con retribuzione predeterminata non è dovuto altro compenso.

Capitolo 2° - LOCAZIONE

Art. 1 - Forma del contratto

I contratti di locazione, fatti salvi i casi in cui la legge prevede vincoli di forma, si concludono sia per iscritto che verbalmente.

Art. 2 - Durata e decorrenza

La durata delle locazioni senza determinazione di tempo, fuori dei casi in cui la durata è stabilita per legge, è di un anno, con decorrenza dalle ore 12 dell'11 novembre alle ore 12 dell'11 novembre dell'anno successivo. La durata della locazione per locali mobiliati ceduti per la stagione estiva si intende dal 1° luglio alla fine di settembre.

Art. 3 - Canone

Salvo patto diverso e salvo quanto stabilito dalla legislazione vigente, il canone (che non è comprensivo delle spese per i servizi accessori) deve essere corrisposto in via anticipata, a rate trimestrali con una tolleranza non superiore ai 10 giorni dalla data di scadenza.

Art. 4 - Riparazioni

Sono a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione dipendenti dall'uso normale della cosa locata, quali ad esempio quelle inerenti agli impianti idraulici, elettrici, sanitari, di riscaldamento e quelle necessarie per il funzionamento delle tapparelle e delle serrande.

Art. 5 - Disdetta della locazione

Il termine per la disdetta della locazione è di 6 mesi prima della scadenza del contratto, sia per gli immobili ad uso abitativo sia per quelli ad uso diverso; ciò indipendentemente dalla convenuta periodicità del pagamento dei ratei del canone. Per le locazioni di breve durata, particolarmente per quelle di camere mobiliate, con o senza pensione, il termine per la disdetta è pari al periodo di pagamento del rateo del canone.

Art. 6 - Rinnovazione tacita.

In mancanza di disdetta nei termini sopra indicati, salvo quanto stabilito dalla legislazione vigente, la locazione si intende tacitamente rinnovata per ugual periodo. Per le camere mobiliate la rinnovazione si fa per un periodo uguale a quello pattuito per il pagamento del canone.

Art. 7 - Cessazione della locazione - Visita dei locali

L'orario della visita dell'immobile da locarsi, quando è ancora abitato dall'inquilino uscente, è il seguente: dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni non festivi, a partire dai termini di disdetta.

Qualora debba assentarsi, l'inquilino è tenuto a lasciare le chiavi a persona di sua fiducia, che deve trovarsi in luogo nelle ore suddette, previa intesa fra le parti.

Art. 8 - Riconsegna dei locali

Usualmente l'immobile viene consegnato al conduttore non tinteggiato a nuovo e così viene riconsegnato al termine della locazione. In caso contrario al termine della locazione il conduttore provvede alla ritinteggiatura.

Art. 9 - Periodo di riscaldamento.

Il riscaldamento negli stabili dotati di impianto centrale è fornito dal locatore e deve essere conforme alle norme vigenti.

Art. 10 - Onere del riscaldamento

I conduttori o comunque gli utenti sono tenuti al pagamento del costo della somministrazione del riscaldamento.

L'onere a carico di ciascun utente è ripartito in base alla cubatura dei locali goduti, fermo restando per i condomini gli eventuali diversi sistemi di ripartizione stabiliti dall'assemblea o dal regolamento.

Art. 11 - Pagamento della somministrazione di riscaldamento

Il prezzo del riscaldamento è corrisposto dai singoli obbligati (sulla base di un preventivo stabilito di anno in anno) per il 30-40 % al 1° ottobre, per il 30 % al 10 gennaio e per il residuo, a conguaglio, alla fine della gestione.

Art. 12 - Mediazione

La provvigione nelle locazioni di immobili urbani è dovuta, da ciascuna delle parti contraenti, qualunque sia il numero dei mediatori, nella seguente misura:

Locazione di ville e appartamenti arredati, per contratti di durata inferiore all'anno: il 10 % sul rispettivo canone di locazione.

Locazioni di ville, appartamenti, e comunque di immobili ad uso abitazione con contratto annuale o pluriennale: da una mensilità al 10 % del canone annuale.

Locazioni di locali ad uso commerciale, industriale, artigianale e professionale: il 10% del canone annuale.

Capitolo 3° - COMPRAVENDITA DI AZIENDE COMMERCIALI E DI IMPIANTI INDUSTRIALI
Art. 1 - Scorte

Nelle compravendite di esercizi pubblici e negozi in genere, nel prezzo non sono comprese le merci. Queste ultime sono valutate al valore delle stesse nel giorno della consegna.

Art. 2 - Mediazione

Nei contratti di compravendita di impianti industriali, di aziende industriali, artigianali e commerciali, spetta per la mediazione, qualunque sia il numero dei mediatori, da ciascuna delle parti contraenti, una provvigione nella misura dal 4% al 5% del prezzo, escluse le scorte. Se queste hanno contribuito a determinare il prezzo e chi ha curato la mediazione ha partecipato all'inventario delle stesse,

spetta, da ciascuna delle parti, una percentuale del 3% sul valore delle scorte.

Art. 3 - *Contratti conclusi a seguito di mera segnalazione*

Nel caso di contratti di compravendita conclusi in seguito a segnalazione con retribuzione predeterminata non è dovuto altro compenso.

TITOLO V - COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Capitolo 2° - PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

[...]

g) Uva da vino

Art. 1 - Contrattazioni

Nel commercio all'ingrosso dell'uva le contrattazioni avvengono a peso, precisamente a chilogrammo.

Art. 2 - Trasporto, scarico e pesatura

Il compratore deve provvedere, con recipienti propri ed a proprie cure e spese, al trasporto dell'uva, quando è pattuita la consegna in campagna o nei magazzini del venditore.

La merce viaggia a spese, a rischio e in recipienti del venditore o del compratore, a seconda che sia venduta "franco arrivo" o "franco partenza".

Le spese di scarico della merce competono al compratore; le spese relative alla raccolta ed alla pesatura dell'uva gravano sul venditore. Quest'ultimo, però, deve effettuare, a proprie spese, lo scarico della merce, se la stessa è contenuta in automezzo il cui carico deve essere distribuito fra vari acquirenti.

Art. 3 - Avarie

Nel caso in cui tra la data del contratto e quella di consegna si verificano deperimenti manifestamente dovuti ad intemperie o ad agenti parassitari, il compratore ha diritto solo ad una congrua riduzione del prezzo.

Il verificarsi invece di una grandinata a contratto avvenuto costituisce causa di risoluzione di contratto, limitatamente alla parte del fondo colpito.

Art. 4 - Imballaggi

Gli imballaggi delle uve spedite per ferrovia od automezzo debbono essere restituiti entro 8 giorni dall'arrivo. Le spese di restituzione degli imballaggi sono a carico del compratore, se la merce è stata contrattata "franco stazione partenza"; sono invece a carico del venditore nel caso di contrattazione "franco stazione arrivo".

Art. 5 - Pagamento.

Il pagamento delle uve si effettua "a pronti contanti", dopo l'accertamento del loro peso netto. Anche se è concordato il pagamento dilazionato, le spese di trasporto debbono pagarsi all'atto della consegna della merce.

Art. 6 - Reclami.

Le contestazioni sulla qualità e quantità della merce debbono muoversi al momento stesso della consegna.

Art. 7 - Mediazione.

La provvigione spettante ai mediatori è dovuta dal solo venditore ed è del 2% del prezzo della merce.

[...]

r) Droghe e spezie

Art. 52 - Contrattazione.

I prodotti coloniali e le droghe sono contrattati in base alla nomenclatura comunemente adottata nel commercio o in base a quella adottata dalle leggi in genere.

Art. 53 - Forma e conclusione del contratto.

I contratti possono essere indifferentemente stipulati sia per iscritto che verbalmente, direttamente o a mezzo di intermediari.

Le vendite effettuate a mezzo di intermediari diventano impegnative anche per il venditore se questi non dà avviso contrario entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto.

Art. 54 - Modi di vendita.

La merce può essere venduta:

- a) "su descrizione" - nel qual caso deve corrispondere in ogni particolare alla qualità descritta;
- b) "su campione tipo" (su tipo di campione) - nel qual caso deve corrispondere, nel suo insieme, alle caratteristiche del campione presentato;
- c) "su campione prelevato da partita determinata" - nel qual caso deve essere quella campionata e corrispondere fedelmente al campione presentato.

Il "campione d'esecuzione precedente" ha valore di "campione tipo".

Le clausole "a campione" o "su campione della partita" (stoklot) equivalgono a quella prevista alla lettera c).

Art. 55 - Clausola "circa"

In caso di vendite effettuate con la clausola "circa", è tollerata una differenza nella consegna sino al 5 % in più od in meno del quantitativo indicato o convenuto.

Art. 56 - Clausola "salvo visita".

In caso di vendita con la clausola "salvo visita", il compratore (o il suo fiduciario) ha diritto di effettuare la visita della partita entro i termini di consegna. Entro il detto termine il compratore, previa visita, deve dichiarare se gradisce o no la merce. Nel caso che la visita non venga effettuata, il contratto si intende perfezionato, fermo il diritto del compratore di proporre le eventuali comunicazioni per vizi o difetti di qualità, dopo il ricevimento della merce, entro i termini previsti all'Art. 62.

Art. 57 - Clausole speciali.

I contratti di merci viaggianti per mare, conclusi con le clausole: FOB-CIF-CAF-FAS o altra analoga, sono regolati dalle norme internazionali relative alle clausole stesse.

I contratti possono essere stipulati anche con le clausole:

- in deposito franco (con il solo dazio doganale escluso);
- su vagone in transito;
- su vagone sdoganato;
- per merce non nazionalizzata.

In difetto di specificazione la vendita con la clausola "franco vagone" s'intende per merce sdoganata.

Art. 58 - Consegna.

Se nel contratto è convenuta la consegna pronta, la merce deve essere:

- consegnata entro gli 8 giorni successivi a quello in cui è stato stipulato il contratto, se si tratta di merce da consegnare su piazza;

- spedita entro i 15 giorni successivi a quello in cui è stato stipulato il contratto, se si tratta di merce da consegnare fuori piazza oppure di merce venduta con imballi di origine.

Le merci viaggiano sempre a rischio e pericolo del compratore, anche se vendute franco di porto e spedite con bollettino di garanzia. È ammessa rivalsa da parte del compratore verso il vettore per danni o furti subiti dalla merce nel periodo di trasporto e consegna.

La consegna delle merci al domicilio del compratore deve essere espressamente pattuita nel contratto di vendita.

Art. 59 - Tare.

Le tare si distinguono in:

- tara reale (peso netto);
- tara per merce (peso lordo);
- tara d'uso;
- tara scritta o di origine.

La tara da dedurre dal peso lordo s'intende quella "reale".

L'entità delle tare per merce e delle tare d'uso, applicabili ad alcune merci, è indicata nella tabella riportata in appendice.

Art. 60 - Pagamento.

Le modalità di pagamento vengono indicate dal venditore al compratore all'atto della contrattazione e variano a seconda della diversità dei prodotti, delle provenienze, dell'importanza dell'affare, della solvibilità dell'acquirente.

In difetto di speciali convenzioni, i pagamenti della merce devono essere fatti al domicilio del venditore e a 30 giorni dalla data della fattura.

La clausola "contanti" o "a vista fattura", senz'altra aggiunta, sottintende il pagamento all'atto del ricevimento della merce, se questa viene consegnata su piazza; il pagamento entro 10 giorni, se la merce viene consegnata fuori piazza.

In caso di consegne ripartite, il mancato pagamento di una precedente fattura nei termini pattuiti o di cui ai commi che precedono dà diritto al venditore di sospendere le ulteriori consegne, salva l'azione per la risoluzione del contratto.

Art. 61 - Oneri delle imposte di fabbricazione.

Le variazioni che intervengono nell'ammontare dell'imposta di fabbricazione, ove presenti, prima della consegna della merce da parte del venditore, sono a carico o a favore del compratore.

Art. 62 - Reclami.

Le eccezioni del compratore relative alla qualità della merce devono essere comunicate al venditore entro 8 giorni dal suo ricevimento.

Se la merce non corrisponde alla qualità contrattata, il venditore ha la possibilità di sostituirla entro un termine uguale a quello previsto per la consegna.

Il compratore deve mettere a disposizione del venditore la merce protestata nei tempi convenuti.

Art. 63 - Prelevamenti di campioni in caso di reclamo.

In caso di reclamo, il prelevamento dei campioni viene effettuato in contraddittorio, unicamente da colli intatti e con i dovuti accorgimenti, in modo da rappresentare esattamente l'insieme della partita.

Art. 64 - Mediazione.

Al mediatore spetta una provvigione da parte di chi gli ha affidato l'incarico, salvo patto contrario.

Tavola IX
**TABELLA DELLE TARE
(prodotti chimici, coloniali, ecc.)**

PRODOTTO	Tara
Acidi minerali in genere	per damigiana con cesto in vimini o legno kg. 10
	per damigiana con cesto in ferro kg. 11
	reale, per recipienti in plastica
Acido borico greggio e raffinato	reale, in sacchi carta
Acido ossalico	reale, in botti d'origine o in sacchi di juta politene
Acquaragia	reale, in fusti di ferro ¹
Acquaragia	per merce, in latte
Agar Agar	d'origine, imballo compreso per balle di 100 e 200 libbre ²
Allume di rocca	reale, in barili o in sacchi
Amidi e amidone	per merce, in sacchi – reale, in casse, gratis
Ammoniaca anidra	reale, in bombole
Ammoniaca in soluzione	vedi acidi minerali in genere
Barite	per merce, in sacchi carta
Bianco di Spagna	per merce, in barili o sacchi
Bicarbonato ammonico in polvere	reale, in sacchi politene
Bicarbonato ammonico cristalli	reale, in sacchi politene
Bicarbonato di soda e di potassa	reale, in sacchi carta
Borato di sodio	reale, in sacchi carta
Canfora naturale	reale d'origine, imballo compreso, in casse da 100 libbre netto
Canfora sintetica	d'uso della fabbrica
Caolino	reale, in sacchi carta
Cere varie	reale
Cloruro di calcio fuso	per merce in fusti di ferro
Cloruro di calcio in scaglie	reale, in sacchi carta o politene
Colle forti	tela per merce
Colle a freddo di caseina	reale, imballo gratis
Colle gelatine tecniche	reale
Colle gelatine alimentari	reale
Colofonia francese e spagnola	7 kg. se per lamierini d'uso
Colofonia portoghese e greca	7 kg. se per lamierini d'uso
PRODOTTO	Tara
Colofonia americana	7 kg. se per lamierini d'uso
Colori anilina	reale
Citrato effervescente	reale, imballo gratis se in latte da 20-10-5-2-1/2 kg.
Caffè	1 % in sacchi semplici
	2 % in sacchi doppi
Caffè del Brasile	0,500 kg. per sacco
Cannella di Ceylon in fardi	Kg. 1,200 per fardo
Cannella briséé in sacchetti	Kg. 0,500 per sacchetto

¹ Fusti a rendere se trattasi di merce nazionale

² Lamierini gratis se trattasi di merce di produzione americana

PRODOTTO	Tara
Destrine	per merce in sacchi
Essenza d'anici in stagnoni	Kg. 2,500 per stagnone
Estratto campeggio solido	reale
Estratti per tinta e per concia: - solidi - solidi - liquidi	reale (distinta peso) per merce in sacchi juta o carta reale (distinta peso)
Fecole	per merce in sacchi
Fecole per partite	peso d'origine
Garofani (chiodi) in fardi: - da Zanzibar - da Madagascar	kg. 3 per fardo kg. 1 per fardo
Glucosio in barili	scritta
Glucosio in casse di 2 latte	reale legno, per merce, la latta
Gomme arabiche	kg. 2 per doppio sacco
Gomma copale Damar Batavia	d'origine (cassa di circa 60 kg.)
Gomma copale Manila	d'origine in ceste
Gomme incenso	d'origine, se all'origine
Gomme incenso	fattura, reale se acquistate in Europa in casse d'origine
Gomme lacche indiane	reale
Itrato di bario	reale
Lichene	per merce in balle
Mandorle, nocelle	per merce in balle peso massimo gr.2.800 per balla
Manna in casse	reale
Melasso in barili	fattura
Mercurio metallo	reale in bombole da kg. 34,5 netto, bombola a rendere
Miele	per merce in latte fattura di barili
Nitrato di bario in fusti	reale
Olio di palma in botti	reale
Olio di fegato di merluzzo	reale in fusti di ferro
PRODOTTO	Tara
Idem in fusti legno con lattone	lorda minimo kg. 118
Idem in lattoni da 21 kg.	reale d'origine
Pepe nero e bianco	kg. 1 in sacchi semplici kg. 2 in sacchi doppi
Pinoli mondi	per merce, in sacchi reale in casse del peso lordo minimo di 23½ - 24 kg.
Solfuro si sodio	reale in sacchi carta e politene
Soda carbonato anidro	reale in sacchi carta
Soda caustica in scaglie	reale in sacchi carta e politene
Solfuro di bario	reale
Solfato di bario precipitato	reale
Solfato ferro	per merce, in sacchi
Solfato di soda	per merce, in sacchi
Solfato di rame	reale in sacchi carta e politene
Solfato di magnesio	per merce, in sacchi carta
Sommacco macinato o foglio	per merce, in balle
Sultanina	d'origine, in casse o cartoni di kg. 14 netti, imballaggio gratis

PRODOTTO	Tara
Tamarindo pasta in barili	10% se acquistato in Europa
Tamarindo Madras in fardi	per merce
Tamarindo Madras in fardi	reale se acquistato all'origine
Trementina in latte	merce, dal venditore
Terre coloranti in genere	reale in sacchi carta
Terre Cattù, Pegù e terra giapponese	reale peso netto di origine kg. 50,800 (cantara) ¹

¹ Cantara - Kg. 50,802

TITOLO V - COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Capitolo 6° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

[...]

q) Vini e vermut - Vini e mosti

Art. 39 - Contrattazione dei vini.

I vini si trattano per assaggio oppure su campione. Vengono venduti: a peso, che s'intende sempre a chilogrammo, a ettogrado, o a numero (se si tratta di vini in recipienti chiusi).

Art. 40 - Campioni e analisi.

Se, al momento della contrattazione dei vini o mosti, il compratore preleva un campione della merce scelta e provvede alla sua suggellatura alla presenza del venditore, detto campione fa fede, ad ogni effetto legale, della qualità e gradazione della merce contrattata. In ogni caso, all'atto della consegna della merce, si prelevano, da ciascuna delle parti, quattro campioni che vengono subito debitamente suggellati.

Ciascuna parte provvede a sottoporre un campione ad analisi presso un laboratorio autorizzato¹, per stabilire la gradazione effettiva da fatturare, che è data dalla media dei risultati delle due analisi. In caso di divergenza superiore ai 3/10 di grado fra i risultati delle due analisi, queste si dovranno rifare col secondo campione.

Art. 41 - Suggellamento delle botti o delle vasche.

E' facoltà del compratore di suggellare le botti o le vasche contenenti il vino o il mosto acquistato.

Art. 42 - Contrattazione in base alla gradazione e ad altre caratteristiche.

I vini od i mosti che non vengono trattati su campione sono contrattati sulla base della gradazione, del colore, della schiuma, relativamente alla località di produzione.

Molto comunemente si distinguono in qualità primaria e qualità mercantile: per la prima si intendono quei mosti e vini che, per densità di colore, per schiuma e per gradazione alcoolica, abbiano raggiunto la più alta media riscontrata nei mosti o vini di quella determinata provenienza o di una determinata vendemmia; per la seconda si intendono tutti gli altri, purché sani e senza difetti.

Art. 43 - Clausola speciale "svolto" o "da svolgere" - Determinazione della gradazione alcoolica e zuccherina.

Quando la consegna della merce contrattata ha luogo entro l'11 novembre, si ha riguardo non solo alla gradazione alcoolica ma anche a quella zuccherina (clausola "svolto" e "da svolgere").

Quando la consegna ha luogo dopo l'11 novembre, si ha riguardo alla sola gradazione alcoolica ("svolto"), salvo per i vini che notoriamente mantengono per tutto l'anno una sensibile parte zuccherina (clausola da stabilire al momento della contrattazione).

La gradazione alcoolica si intende determinata con i metodi raccomandati e descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV, quella zuccherina col metodo Fehling. L'alcool da svolgere (alcool potenziale) si calcola moltiplicando per 0,60 i grammi di zucchero Fehling ancora indecomposto contenuto in 100 cm cubici di mosto e di vino.

Art. 44 - Tolleranze di gradazione - Eccedenze o deficienze.

Nella contrattazione di vini con prezzo determinato per chilogrammo, è ammessa una tolleranza di 3/10 di grado in più o in meno. Se tale percentuale di tolleranza è superata, si distinguono due ipotesi:

a) se la gradazione in meno supera i 3/10 ma non oltre il mezzo grado, il compratore è tenuto ad

¹ Art. 16 RD. 1° marzo 1928 n° 842.

accettare la merce con una riduzione del prezzo corrispondente alla differenza di gradazione del vino;

- b) se la gradazione in meno supera il mezzo grado suddetto, il compratore ha diritto di rifiutare la merce.

Art. 45 - Contrattazione a prezzo ettogrado.

Per i mosti ed i vini che sono contrattati ad un dato prezzo ettogrado, il prezzo è determinato in base alla gradazione effettiva della merce consegnata, per la quale è ammessa una tolleranza in più o in meno non superiore al mezzo grado. Oltre tale differenza il compratore ha diritto di rifiutare la merce, fatta eccezione per i mosti, per i quali la tolleranza di gradazione in più o in meno è fissata in un grado.

Art. 46 - Contrattazione in base ad una gradazione minima.

Per i mosti e i vini contrattati in base a una gradazione minima, è ammessa una tolleranza massima di 2/10 di grado. Se il contratto indica una gradazione "circa", la tolleranza ammessa è di 3/10. Sui quantitativi contrattati è ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno.

Art. 47 - Consegna.

Qualora nel contratto non sia stabilito il termine per la consegna, si intende che essa debba avvenire prontamente, con una tolleranza di 8 giorni.

Art. 48 - Ritardo nel ritiro o nella consegna del vino.

Se il compratore ritarda nel ritiro della merce, il venditore non è liberato dall'osservanza del contratto, se non previa diffida scritta allo stesso di ritirare il vino entro un termine di 15 giorni. Decorso inutilmente tale termine, senza che sia intervenuto un nuovo accordo fra le parti, il contratto s'intende risolto e il venditore può incamerare la caparra e chiedere il risarcimento dei danni.

Se è il venditore a ritardare la consegna della merce, il compratore, dopo vana analoga diffida scritta, ha diritto alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno.

Art. 49 - Verifica della merce.

Di solito si determina nei contratti il luogo in cui la merce deve essere verificata. In difetto di tale determinazione, la verifica deve essere fatta sui mezzi di trasporto, alla partenza o all'arrivo, a seconda che la merce sia venduta franco partenza o franco arrivo.

Art. 50 - Rifiuto del vino non corrispondente al campione.

Il compratore ha diritto di rifiutare la merce che non corrisponda al campione.

Art. 51 - Accettazione tacita della merce.

Il vino si intende accettato, quando il compratore l'ha introdotto nei propri recipienti, salvo che non risulti conforme al prodotto acquistato sulla base dell'analisi fatta con i campioni prelevati prima del travaso del vino nei recipienti del compratore.

Art. 52 - Trasporto, pesatura, scarico.

Il trasporto del vino a domicilio o all'azienda del compratore è a cura e spese del venditore. Quando il vino è venduto franco domicilio del destinatario, il venditore è responsabile della qualità e delle avarie e le spese di trasporto sono a suo carico.

Se invece è venduto franco cantina del venditore il trasporto e le avarie sono a carico e a rischio del compratore.

La spesa di pesatura è a carico del venditore e quella di scarico grava sul compratore.

Qualora il vino sia stato venduto e il compratore ne abbia pagato il trasporto, questo viene detratto dal prezzo d'acquisto. Il pagamento delle spese di trasporto non pregiudica il compratore nelle proteste che eventualmente dovesse fare sulla quantità e qualità della merce.

Art. 53 - Pagamento.

Il pagamento dei mosti e dei vini è eseguito a contanti, dopo la verifica qualitativa e quantitativa della merce.

Art. 54 - Reclami.

I vizi e i difetti debbono essere denunciati entro 8 giorni dalla consegna della merce, sempreché siano stati prelevati dei campioni suggellati.

Se il compratore ha suggellato le botti e le vasche acquistate (vedi Art. 41), ogni naturale alterazione della merce resta a suo carico.

Art. 55 - Contrattazione di vini destinati alla distillazione ed alla acetificazione.

I vini destinati alla acetificazione ed alla distillazione sono contrattati ad un dato prezzo per grado e per chilogrammo e non in base all'acidità volatile.

Per i vini di cui sopra, valgono tutti gli altri usi indicati per i vini comuni.

Art. 56 - Vini fini da bottiglia.

I vini fini da bottiglia si contrattano su campione, in base alla provenienza, alla qualità speciale e alle loro caratteristiche inerenti, con esclusione di ogni vizio e difetto.

Art. 57 - Vini in recipienti chiusi.

La vendita di vini in recipienti chiusi è effettuata a numero.

Il valore del recipiente è compreso nel prezzo stabilito.

Per i vini venduti invece in recipienti a rendere (damigiane, bottiglie, fiaschi o bottiglioni e relativi cestelli contenitori, fusti per la spillatura) è obbligo versare una cauzione.

In caso di mancata resa entro 120 giorni dalla consegna, il venditore può richiedere il pagamento del contenitore al valore corrente restituendo la cauzione.

Il ritiro dei recipienti vuoti è a carico del venditore quando la merce è stata venduta "franco arrivo".

Art. 58 - Mediazione.

La provvigione di mediazione per i contratti di vini e mosti, in recipienti o in bottiglie, e di vini destinati alla distillazione o acetificazione, è la seguente ed è dovuta dal solo venditore:

	Per contratti fra produttori e grossisti	Per contratti fra grossisti e dettaglianti
- Mosti e vini comuni	2 %	3 %
- Vini liquorosi in genere	3 %	4 %
- Vini in recipienti chiusi (fiaschi e damigiane)	3 %	4 %
- Aceto di vino	4 %	6 %

r) Alcool e liquori***s) Birra*****t) Acque minerali, gassose e ghiaccio***

* *effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.*

TITOLO V - COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Capitolo 12° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FOTOCINEMATOGRAFICHE

a) Carta e cartoni

Sezione I - Carta

Art. 1 - Contrattazione.

La carta è contrattata a peso oppure a risma o rotoli o bobine, del peso convenuto. La risma di carta stesa o semplice e allestita nei vari formati è composta di 500 fogli. La risma di carta piegata (bianca o rigata) è composta di 400 fogli o di rismette da 200 fogli.

Le commissioni ricevute, come pure i regolamenti di conti eseguiti a mezzo degli agenti dei fornitori, sono sempre soggette all'approvazione della venditrice. La non approvazione deve essere comunicata nel termine di 10 giorni dall'assunzione dell'ordinazione. Il silenzio oltre questo termine equivale ad approvazione.

Il committente, nel proprio ordinativo, deve specificare con la massima chiarezza:

- la quantità, con il numero delle risme, dei rotoli o bobine oppure il peso complessivo;
- la qualità, con riferimento ad un tipo, marca o campione;
- il colore o la tinta, con riferimento ad un tipo, marca o campione;
- il peso in kg. per risma oppure in grammi per metro quadrato;
- la collatura (con riferimento all'unità di misura "cob") senza colla, mezza colla, collata leggermente, collata forte, collata alla gelatina, ecc.;
- il grado di lisciatura e di lucidatura: ruvida, lisciata in macchina monolucida, calandrata fortemente, calandrata, ecc.;
- l'allestimento, l'impacco e l'imballaggio desiderato;
- tutte le condizioni convenute: prezzo, termine di spedizione, pagamento, trasporto, se franco o assegnato, ecc.

Art. 2 - Ordinazioni per speciali fabbricazioni.

Nei casi di ordinazione per speciali fabbricazioni, il committente è obbligato ad accettare alle condizioni contrattuali il fabbricato in più, fino al 10 % per le commissioni di almeno 1000 kg. Se la commissione è inferiore ai kg. 1000 il limite di tolleranza è del 30 %.

Nel limite del comma precedente il committente è obbligato ad accettare la seconda scelta nei limiti sino al 15 %. La seconda scelta importa una riduzione di prezzo di almeno il 10 %.

Per le carte filigranate il committente è obbligato a ritirare anche l'eventuale quantitativo in mezzo formato fino al 10 %.

Art. 3 - Composizione dell'impasto e collatura.

Il fabbricante è libero di comporre l'impasto come meglio ritiene, alla condizione che il prodotto risponda alle proprietà del tipo richiesto od al campione base.

Se è convenuta carta senza pasta di legno, si intende che la carta, pure composta di qualunque genere di fibre vegetali, non deve contenere pasta di legno meccanica. Su questa carta l'analisi può segnare tracce di sostanze legnose, ma l'impasto, al momento della fabbricazione, non deve contenere la pasta di legno meccanica.

Art. 4 - Imballaggi.

I bancali e le anime di metallo o di legno delle bobine, se resi in buono stato, non sono addebitati al compratore, salvo pattuizione diversa all'atto dell'ordine.

Art. 5 - Tolleranze - Scarti di ritorno - Rotoli e bobine difettosi - Fatturazione della carta da giornale.

Sul peso per metro quadrato della carta in formati, in bobine e in rotoli indicato nella commissione, è ammessa una tolleranza in più o in meno nella seguente misura:

- sino al 6 % per carte fino a 20 gr. per metro quadrato;
- sino al 5 % per carte del peso da 21 a 60 gr. per metro quadrato;
- sino al 3 % per carte del peso da 61 a 180 gr. per metro quadrato;
- sino al 4 % per carte del peso da 181 a 240 gr. per metro quadrato;
- sino all'8 % per carte del peso superiore a 240 gr. per metro quadrato;
- sino al 5 % per tutte le carte a mano in genere, per tutte le carte asciugate ad aria (gelatinate) e per tutte le carte da impacco o da imballo.

L'accertamento della rispondenza del peso effettivo a quello contrattato deve essere fatto su una serie di campioni.

Se nel contratto è stato indicato un peso minimo o massimo, il limite di tolleranza può raggiungere il doppio dei limiti sopra indicati.

Le carte in formato disteso sono fornite non squadrate, e cioè tali come provengono dalle macchine continue o dalle tagliatrici in foglio.

Sulle carte stesse è ammessa una tolleranza di misura di 5 mm. in più o in meno sulle due dimensioni.

Uguale tolleranza è ammessa sulla larghezza delle carte in rotoli o bobine.

Sulle carte refillate e squadrate la tolleranza ammessa è di mm. 2.

Leggere differenze di tinta, di purezza e di tenacità delle carte non danno luogo a reclami o rifiuto da parte del committente; le stesse piccole differenze sono ammesse tra le differenti parti di una medesima ordinazione, le quali, per quanto riguarda la tinta, devono invece essere accuratamente separate nella scelta e segnalate al committente in fattura.

Nelle forniture di carta in rotoli o bobine non sono accettati dal fabbricante scarti di ritorno.

I rotoli o le bobine difettosi devono essere tenuti a disposizione del fornitore.

Per la carta da giornale non è ammessa la liquidazione delle fatture a resa, cioè ragguagliata al numero delle copie stampate del giornale.

Art. 6 - Peso e prezzo da fatturare.

Se la carta è contrattata a prezzo per risma, il peso da fatturare è quello nominale; se la carta è contrattata a peso, il prezzo da fatturare è quello del peso netto.

Per differenze di peso che restino nei limiti della tolleranza di cui all'art. 5 non è ammesso alcun abbuono o carico.

Art. 7 - Luogo di consegna - Termine di spedizione - Interruzione del lavoro per causa di forza maggiore - Rischio del trasporto e della conservazione della merce.

Il domicilio esecutivo di consegna è sempre quello della fabbrica fornitrice, anche quando sia convenuto che la merce è data franco domicilio del cliente.

I termini di spedizione sono sempre stabiliti nell'ordinazione.

Le interruzioni importanti di lavoro della fabbrica, dipendenti da cause di forza maggiore, comunicate al committente, prorogano il termine di consegna per un tempo uguale all'interruzione, salva la facoltà di recesso da parte del committente.

La merce viaggia, anche se consegnata a mezzo vettore scelto dal venditore, sempre sotto la responsabilità del venditore stesso. La merce è assicurata solo dietro espresso ordine del committente.

Se il compratore non provvede al ritiro della merce entro i termini concordati nell'ordinazione dopo il ricevimento dell'avviso di approntamento della stessa o non adempie alla condizione alla quale è sottoposta la spedizione da parte del venditore che se ne sia assunto l'obbligo, i rischi e l'onere della conservazione della merce stessa sono a carico del committente.

Art. 8 - Reclami.

I reclami, nei casi di vizi facilmente riconoscibili, devono essere fatti nel termine di giorni 8 dal ricevimento della merce; i vizi occulti debbono essere denunciati entro 8 giorni dalla scoperta.

Sezione II - Cartoni
Art. 9 - Richiamo degli usi della carta.

Per i cartoni valgono gli usi suindicati per la carta, ad eccezione dei seguenti usi particolari.

Art. 10 - Ordinazioni.

Nelle ordinazioni il committente può indicare la quantità di merce commessa, anche per pacchi da kg. 25, precisando il numero dei fogli per pacco nel formato normale, che è di 71x101 cm.

Art. 11 - Tolleranze.

Sui cartoni vegetali, cuoio, bianchi e greggi è ammessa una tolleranza dell'8% in più o in meno sul peso al metro quadrato indicato nella commissione.

Se l'ordinazione è a numero di fogli per pacchi da 25 kg. la tolleranza ammessa è:

- di fogli 1 in più o in meno per i numeri dall'8 al 20;
- di fogli 2 in più o in meno per i numeri dal 22 al 30;
- di fogli 3 in più o in meno per i numeri dal 35 al 60;
- di fogli 5 in più o in meno per i numeri dal 70 in avanti.

I "numeri" sopra riportati si riferiscono alla quantità di fogli contenuti in un pacco da 25 kg.

Nei casi di ordinazione per speciali fabbricazioni, il committente è obbligato ad accettare alle condizioni contrattuali il fabbricato in più, fino al 5% per le commissioni di almeno 1000 Kg. Se la commissione è inferiore ai Kg. 1000 il limite di tolleranza è del 10%.

Art. 12 - Formati.

I cartoni vegetali, cuoio, bianchi e greggi, fabbricati a mano-macchina, sono forniti anche non refilati, nel formato di circa cm. 71x101.

Art. 13 – Confezione.

Il pacco di cartoni è del peso netto di kg. 25, oltre la carta da impacco e lo spago impiegato nella legatura.

Sezione III - Sacchi di carta a grande contenuto
1. Sacchi di carta a grande contenuto
2. Riferimenti normativi

- UNI EN 26590-1 - Vocabolario e tipi di sacchi carta
 - UNI EN 26591-1 - Descrizione e metodi di misurazione
 - UNI EN 27965-1 - Prova di caduta
 - UNI EN 26599-1 - Condizionamento per le prove
 - UNI EN 27023 - Metodo di campionamento
- di sacchi vuoti per le prove
UNI EN 27023

- Tolleranze dimensionali

UNI EN ISO 8367-1

- Interessi di mora
- STATUTO CONAI

3. Contrattazione e conclusione del contratto

3.1. - Offerta

I preventivi forniti dal produttore di sacchi carta sono vincolanti per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione da parte dell'acquirente, salvo il caso in cui sia espressamente indicata una scadenza diversa.

I preventivi forniti agli acquirenti dovranno comprendere le seguenti informazioni essenziali:

- formato del sacco e tipologia di sacco;
- quantità richiesta;
- allestimento del sacco con indicazione; delle grammature dei vari fogli;
- soggetto da stampare;
- termini di consegna e modalità di spedizione;
- condizioni di pagamento;
- prezzo.

3.2. - Ordine

Ogni ordine diventa definitivo solo dopo che l'acquirente ha inviato l'ordine formale e scritto e/o il venditore ha confermato l'ordinativo attraverso l'invio dell'apposita conferma d'ordine che verrà sottoscritta dal Cliente. Gli ordini che non rispecchiano il contenuto di un preventivo sono soggetti all'accettazione e all'approvazione da parte del produttore. Il committente deve, quindi, specificare nell'ordinazione:

- la quantità di sacchi ordinata
- le misure e le caratteristiche tecniche dei sacchi, nonché il peso e le tipologie delle carte che compongono l'allestimento
- tutte le altre indicazioni necessarie quali il prezzo, i termini di consegna, di pagamento e di resa e le eventuali informazioni grafiche.

3.3. - Conferma d'ordine

Tranne il caso di conclusione istantanea del contratto e di consegna della merce immediatamente successiva con emissione della fattura, per la stipulazione della vendita è necessario che l'ordine dell'acquirente, conferito sia direttamente al venditore sia per il tramite dei suoi agenti o di altri intermediari, venga accettato espressamente per iscritto dal venditore mediante conferma d'ordine.

L'acquirente, ricevuta la conferma d'ordine, deve immediatamente, e comunque non oltre due giorni dal ricevimento, segnalare al venditore eventuali discordanze del suo ordine.

Per tutto ciò che non è indicato nell'ordine del cliente varranno gli standard tecnico/qualitativi del produttore.

I contratti si intendono sempre conclusi nel luogo in cui il venditore ha il suo domicilio.

3.4. - Modifiche o annullamento

L'annullamento o la modifica parziale o totale dell'ordine non è accettabile e non è valida salvo che le due parti non siano d'accordo. In questo caso le materie prime e le altre spese saranno fatturate al cliente.

Salvo accordi differenti fra le due parti il produttore può esigere la conclusione integrale dell'ordine.

4. Prezzo

I prezzi pattuiti sono al netto da qualsiasi onere, imposta e tassa presente e futura, che sono a carico esclusivamente dell'acquirente.

5. Lavori preliminari e preparatori

Salvo patto contrario, il compratore è tenuto a pagare in genere le spese per tutti i lavori preparatori e preliminari compiuti dal venditore. Dovrà, quindi, pagare le spese sostenute dal fornitore per bozzetti stampa, impostazioni grafiche, modelli, pellicole, impianti stampa e cilindri stampa allestiti e, comunque, forniti dal venditore al fine dell'approvazione del prodotto.

Le bozze e i lavori preliminari richiesti dal cliente potranno essergli fatturati se dopo un mese non vi sarà stato un seguito produttivo.

6. Esecuzione del prodotto

6.1. - Identificazione dei componenti

Per convenzione l'analisi dei fogli si fa dall'esterno del sacco all'interno; il primo foglio è, dunque, quello esterno e l'ultimo è quello interno (foglio a contatto con il prodotto insaccato).

6.2. - Materie prime

Salvo accordo contrario scritto, per tutti gli ordini il produttore dei sacchi ha facoltà di scelta e utilizzo dei materiali e dei processi di lavorazione a condizione che il prodotto fornito corrisponda alle specifiche tecniche stabilite con l'acquirente.

6.3. Stampa

6.3.1. - Proprietà artistica e industriale

L'acquirente è l'unico responsabile di qualsiasi violazione dei diritti di terzi e, in particolare, del diritto di autore e dei diritti relativi a marchi, nomi e disegni che egli prescrive di apporre sui sacchi ordinati, nonché di ogni riproduzione della forma dell'aspetto esteriore del prodotto altrui.

L'acquirente è obbligato a tenere indenne il venditore dagli effetti per lui pregiudizievoli di atti e azioni di terzi che lamentino violazione di quei diritti.

Tutti i lavori che presuppongono un'attività creatrice ai sensi della legge sulla proprietà artistica (disegni, foto, stampe, films o impianti stampa) eseguiti per il venditore restano di proprietà esclusiva del venditore e non vengono trasferiti all'acquirente a meno che non ci sia stata una convenzione in tal senso.

6.3.2. - Qualità della stampa

La definizione della qualità della stampa è relata al lotto di produzione.

Il lotto di stampa è determinante per valutare, stimare e definire la qualità finale del prodotto inteso come risultato cromatico visivo e come definizione dei tratti.

L'aspetto della stampa dovrà sempre essere di una qualità commerciale corrente per quanto riguarda le tolleranze di tonalità, le variazioni di localizzazione o posizionamento e gli eventuali schiacciamenti dei clichés.

Salvo accordo contrario scritto, il venditore impiega per la stampa inchiostri normali e quindi non garantisce una particolare resistenza degli inchiostri da stampa alla luce e non risponde di eventuali variazioni di tonalità dei colori; queste, dunque, non possono giustificare né un rifiuto del compratore di ricevere la merce né una sua richiesta di riduzione del prezzo.

I colori, anche se sono stati forniti i numeri di Pantone (o altre scale), sono sempre solamente indicativi in quanto la tonalità risultante è frutto di diverse componenti (supporto cartaceo, porosità, assorbimento, spessore, fornitura di inchiostri e relativo fornitore, impianto stampa ecc.) che possono influire enormemente sul risultato finale.

6.3.3. - Approvazione bozza stampa

Al fine di assicurarsi che i desideri dell'acquirente siano stati correttamente interpretati il venditore farà approvare la bozza stampa mediante visto di accettazione.

Le bozze di stampa sono presentate al compratore solo se egli ne fa espressa richiesta o se il venditore ne giudica l'esibizione necessaria od opportuna. A questo proposito, siccome le bozze fornite dal Cliente o dal venditore sono quasi sempre preparate su impianti appositi (tirabozze) con inchiostri e vernici a olio, che hanno caratteristiche completamente diverse dagli inchiostri industriali all'acqua (biodegradabili) usati in stampa, è evidente che il risultato industriale potrà essere anche sensibilmente diverso dalle bozze, anche per le diverse modalità produttive.

La firma del cliente esonera il venditore da qualsiasi responsabilità per errori e omissioni e per ogni discordanza del prodotto fornito rispetto all'originale utilizzato dall'acquirente e in genere dalla descrizione contrattuale del prodotto.

In assenza del visto di approvazione scritto ogni accordo dato verbalmente dall'acquirente libererà la responsabilità del venditore.

La bozza stampa si intende accettata, approvazione tacita, anche nel caso di mancanza di approvazione scritta o verbale se trascorso il periodo intercorrente tra l'invio della bozza e il momento della produzione il cliente non ha dato indicazioni differenti.

Nel caso in cui le esigenze del cliente comportassero dei ritocchi dell'ultima ora, per l'inserimento di frasi supplementari o per lo spostamento di parole o parti all'impostazione grafica definita determinando il rifacimento dell'impianto stampa o addirittura una fermata per attesa della macchina da stampa i costi saranno a carico del cliente in aggiunta al prezzo convenuto.

Nel caso in cui il compratore ritenga particolarmente importante la tonalità dei colori, dovrà concordare con il fornitore di presenziare alla tiratura delle prime stampe per l'accettazione delle stesse.

6.3.4. - Codice a barre

Nel caso in cui a seguito di una richiesta di un cliente venga stampato un codice a barre per la lettura dello stesso con apposito lettore laser (ad esempio nelle casse di un supermercato), il produttore non può essere considerato responsabile di un rifiuto di lettura o di una lettura errata anche se provato che questo inconveniente è determinato unicamente da un difetto di stampa imputabile al solo venditore in quanto le caratteristiche tecnico-fisiche della carta possono far mutare sensibilmente le linee. Tali garanzie possono essere date solo in caso di utilizzo di carte patinate per stampa.

Se il cliente domanda una deroga alle normali regole di utilizzo del codice a barre deve specificarlo nell'ordine e deve esonerare da responsabilità il produttore.

6.3.5. - Logo del produttore

Il venditore ha la facoltà di distinguere i suoi prodotti stampando o comunque apponendo su di essi il proprio marchio e/o il proprio codice di riferimento, così come tutti i simboli necessari a identificare l'imballaggio nel processo di riciclo e/o a facilitarlo.

6.4. Tolleranze produttive

6.4.1. - Tolleranze di grammatura e spessore

Le tolleranze di grammatura per ciascun foglio di carta e di spessore per le materie plastiche impiegate nella fabbricazione dei sacchi sono fissate nella misura del +/- 5%, mentre i sacchi fabbricati con materiali accoppiati la tolleranza media per ciascun foglio è del +/- 10% sulla grammatura contrattata.

È facoltà del venditore fornire sacchi con differente grammatura dei singoli fogli purché resti invariato il numero dei fogli e la grammatura complessiva con la tolleranza sopra indicata del +/- 5%.

6.4.2. - Tolleranze dimensionali

Vedi le norme UNI EN 26591-1 (descrizione e metodi di misurazione) e UNI EN ISO 8367-1 (tolleranze dimensionali) ossia:

- *sacchi a bocca aperta:*
- lunghezza del sacco +/- 10 mm.
- larghezza del sacco +/- 5 mm.
- larghezza fondo +/- 5 mm.
- *sacchi a valvola:*
- lunghezza del sacco +/- 10 mm.
- larghezza del sacco +/- 5 mm.
- larghezza dei fondi +/- 5 mm.
- larghezza della valvola 0/+5 mm.
- lunghezza della valvola +/- 5 mm.

6.4.3. - Tolleranze di quantità

Le tolleranze di quantità ammesse rispetto all'ordine sono le seguenti:

- inferiore a 5000 sacchi +/- 25%
- da oltre 5.000 sino a 10.000 sacchi +/- 15%
- da oltre 10.000 sino a 25.000 sacchi +/- 10%
- da oltre 25.000 sino a 100.000 sacchi +/- 8%
- oltre i 100.000 +/- 5%

6.4.4. - Tolleranze di qualità

Vedi le norme UNI EN 27023 (metodo di campionamento sacchi vuoti), UNI EN 26599-1 (condizionamento per le prove) e UNI EN 27965-1 (prova di caduta).

Sostanzialmente sono individuabili due gruppi di non conformità di prodotto che assumono una rilevanza nettamente diversa nel giudizio dell'acquirente:

A) Non conformità critiche che riducono considerevolmente le possibilità di impiego del sacco da parte dell'acquirente o lo rendono completamente inutilizzabile per lo scopo previsto.

B) Non conformità significative, ma non critiche, che influiscono in modo non grave nell'utilizzo del sacco permettendone l'impiego normale o con qualche cautela in fase d'insaccaggio.

Sono ammesse tolleranze di non conformità critiche, punto A, fino ai seguenti limiti: (tolleranze per cento)

- | | |
|------------------------------------|----|
| - lotto inferiore a 5.000 sacchi | 5% |
| - lotto da 5.000 a 10.000 sacchi | 4% |
| - lotto da 10.000 a 25.000 sacchi | 3% |
| - lotto da 25.000 a 100.000 sacchi | 2% |
| - lotto oltre i 100.000 | 1% |

Questo limite massimo deve essere verificato su tutta la partita di merce prodotta e non su una parte di essa o sui singoli pallets.

7. Imballaggio e trasporto

Salvo accordi particolari il venditore utilizzerà i suoi normali standard di imballaggio per ciò che concerne tipologia e misura dei pallets, quantità dei sacchi e protezione degli stessi.

Bancali tipo CP1 o Europallets dovranno, se richiesti, essere resi in egual numero, e, in caso contrario verranno fatturati al prezzo di costo.

Se la merce è fatturata a peso il prezzo sarà calcolato sul lordo (compresa la carta da imballaggio e il pallet).

Eventuali imballaggi speciali verranno addebitati al costo.

8. Consegna

A tutti gli effetti e in particolare all'effetto della liberazione del venditore dall'obbligo di eseguirla, la consegna si intende sempre e in ogni caso compiuta presso lo stabilimento di produzione del venditore nel giorno di emissione del documento di trasporto e di consegna e, quindi, anche nel caso in cui la merce debba essere trasportata al domicilio dell'acquirente o in altro luogo da lui designato.

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'acquirente anche quando le spese di trasporto sono in tutto o in parte a carico del venditore.

Salvo patto contrario scritto i termini di consegna non sono mai tassativi ed essenziali nell'interesse dell'acquirente, ma sono puramente indicativi e approssimativi. In nessun caso, salvo accordi scritti diversi, il venditore è tenuto al risarcimento del danno per non aver consegnato tempestivamente la merce.

I termini effettivi di consegna sono sempre prorogati per un tempo almeno uguale a ritardi dovuti a:

- Tardiva consegna al venditore di materie prime espressamente ordinate a terzi;
- Variazioni del prodotto, concordate con l'acquirente, e ritardi, rallenta-menti, sospensioni e interruzioni delle lavorazioni a lui imputabili;
- Scioperi, serrate, incendi, inondazioni, terremoti, condizioni meteorologiche particolarmente avverse, provvedimenti della pubblica autorità, interruzione di forza motrice, guasti macchine, mancanza di materie prime o altri casi fortuiti o di forza maggiore, salvo che l'obbligazione del venditore si estingua per impossibilità sopravvenuta eccettuato il caso contemplato nel punto n. 11.

Se la merce non deve essere trasportata al domicilio dell'acquirente o in altro luogo da lui designato egli è tenuto a ritirarla nei tempi pattuiti.

Qualora l'acquirente non provveda tempestivamente al ritiro il venditore ha facoltà di riporre la merce in propri magazzini con l'obbligo dell'acquirente di corrispondere un corrispettivo per il magazzinaggio pari ai costi correnti di mercato per tale servizio e/o di spedire la merce all'acquirente che pagherà anche il costo del trasporto.

Durante la giacenza il venditore non risponde di perdite o avarie della merce da qualunque causa determinate.

In ogni caso le merci non tempestivamente ritirate dall'acquirente vengono fatturate nel giorno in cui sono immagazzinate e da tale giorno decorrono i termini di pagamento.

9. Pagamento

Per i termini di scadenza dei pagamenti valgono le normative in vigore nelle UE.

Le spese vive per bolli, vidimazioni, legalizzazioni, imposte e tasse devono essere sempre e in ogni caso pagate anticipatamente.

Il luogo del pagamento è a tutti gli effetti il domicilio del venditore qualunque sia il mezzo di pagamento pattuito.

Gli assegni e gli altri titoli sono accettati salvo buon fine.

In caso di ritardo nel pagamento l'acquirente è tenuto a corrispondere interessi di mora nella misura individuata dall'art. 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 che recita "Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio

d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi".

Quando tra l'acquirente e il venditore sono stati conclusi più contratti se sorge controversia relativamente alla merce oggetto di una o più vendite determinate, l'acquirente non può sospendere il pagamento delle altre forniture non controverse.

Sempre nell'ipotesi di pluralità di contratti, se l'acquirente non adempie l'obbligo di pagare il prezzo anche di una sola fornitura, il venditore può sospendere le forniture in corso e rifiutarsi di eseguire gli altri contratti, salvo, in ogni caso, il suo diritto al risarcimento del danno.

Qualora siano stabiliti i termini di pagamento, il venditore può esigere immediatamente i propri crediti se l'acquirente, durante l'esecuzione del contratto, viene a trovarsi in una situazione, anche temporanea, di difficoltà nel mantenere i propri impegni.

10. Verifica della merce e reclami

Il compratore è tenuto, nel termine tassativo di otto giorni da quello in cui riceve la merce, a verificarne la conformità. La denuncia di eventuali non conformità deve avvenire entro gli ulteriori 22 giorni successivi (entro 30 gg. quindi dal ricevimento)

Il compratore, inoltre, indipendentemente dalla dichiarazione del venditore di conformità dei sacchi venduti alle norme vigenti e alle specifiche concordate, prima di utilizzarli in sede commerciale o industriale, deve verificarne, mediante idonei procedimenti tecnici di controllo, la conformità alle norme suddette e l'idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati.

Qualora una non conformità da dette norme o dalle specifiche non emerga dalla verifica del compratore, o, se emersa, non venga da lui segnalata per iscritto a mezzo raccomandata entro otto giorni al venditore, e comunque entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della merce, il venditore è esonerato da qualsiasi garanzia e responsabilità verso il compratore.

Anche in deroga all'art. 1745, primo comma, cod. civ., i reclami del compratore devono essere fatti per iscritto esclusivamente al venditore, mediante lettera raccomandata.

Fermo quanto stabilito al primo e al secondo comma di questo articolo, vizi e difetti di qualità occulti devono essere denunciati entro e non oltre otto giorni dalla scoperta.

Non sono ammessi reclami del compratore riguardo alle alterazioni che, per effetto della luce e delle sostanze con le quali vengono a contatto, i sacchi venduti subiscono in ogni singola parte (carta, colore, stampa, etc.), perché la garanzia del venditore non si estende a tali alterazioni. Non sono neppure ammessi reclami del compratore se, per effetto di un immagazzinaggio difettoso, da parte sua, della merce consegnatagli, questa subisce alterazioni e comunque diviene anche parzialmente inidonea all'uso cui è destinata.

La merce deve essere conservata dal compratore alle condizioni specificate dal venditore. Se tali condizioni non vengono indicate, la merce deve essere conservata alle condizioni seguenti:

Temperatura non inferiore a 10°C.

Umidità relativa compresa tra il 40 e il 60% libera da ogni film di polietilene che eventualmente lo avvolga.

Per quindici giorni dalla data del reclamo le merci contestate dal compratore devono essere tenute a disposizione del venditore per i suoi accertamenti, fermo l'onere del compratore di provare rigorosamente le sue contestazioni. Le merci contestate non possono essere restituite al venditore senza sua autorizzazione.

Fermi i casi di esclusione di responsabilità del venditore contemplati in questa e nelle condizioni precedenti, nell'ipotesi di esistenza, giudizialmente accertata o riscontrata dal venditore, di vizi o difetti di qualità o comunque di non conformità della merce, e in ogni altra ipotesi di accertato o riconosciuto inadempimento del venditore relativo al prodotto venduto, il compratore ha unicamente la facoltà, da esercitarsi nel termine di due mesi dall'accertamento o riconoscimento predetti, di

chiedere al venditore che la merce viziata o difettosa o comunque non conforme, sia resa rispondente a quanto pattuito. In questo caso il venditore ha la facoltà di procedere o al ricondizionamento della merce o all'eventuale sostituzione. Il termine di due mesi concesso al compratore è perentorio e viene considerato dalla parte come termine di decadenza, a ogni conseguente effetto.

Anche nel caso di reclami accettati dal venditore, questi risponde limitatamente al valore della merce fornita, in nessun caso il venditore è tenuto a risarcire danni al compratore, né diretti né indiretti.

11. Impossibilità sopravvenuta e prestazione diversa

Nell'ipotesi in cui, durante l'esecuzione del contratto, cessi la produzione di una specifica materia prima o l'impiego di un determinato procedimento tecnico, così che il venditore si trovi nell'impossibilità assoluta di consegnare il prodotto pattuito, il venditore ha la facoltà di esaminare col compratore le possibilità di consegnare un prodotto analogo, il cui prezzo, ove manchi una determinazione consensuale, è stabilito da un terzo designato dalle parti o, in caso di loro disaccordo, dal Direttore Generale dell'Associazione Nazionale Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici, o di annullare la vendita.

12. Legge regolatrice del contratto e giurisdizione di competenza

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

Per ogni controversia la giurisdizione spetta esclusivamente al Giudice italiano.

Competente è il Giudice del luogo in cui il venditore ha il suo domicilio.

b) Prodotti tipografici

Sezione I - Prodotti dell'industria grafica

Art. 14 - Ordinazione.

L'ordinazione o commissione può essere fatta direttamente all'azienda grafica oppure a mezzo di agenti o ausiliari di commercio. In questo ultimo caso il contratto si perfeziona con l'accettazione da parte dell'azienda grafica.

Il domicilio esecutivo di consegna è quello della sede dello stabilimento grafico fornitore.

Gli originali su supporto magnetico devono essere, per la forma e il livello di completezza, preventivamente concordati con l'azienda grafica.

Art. 15 - Preventivi.

I preventivi che indicano il solo prezzo del lavoro sono gratuiti e a carico dell'azienda offerente.

I progetti di esecuzione di lavoro, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, le composizioni, le prove od altro, eseguiti su richiesta del committente, sono a carico dello stesso, qualora non venga confermata l'ordinazione.

I prezzi segnati sui preventivi impegnano l'azienda grafica per non più di 30 giorni, salvo pattuizione diversa, e si intendono fatti:

- per lavorazioni eseguite in ore normali di lavoro;
- per originali dattiloscritti su una sola facciata del foglio, ben distinti, ordinati e consegnati in un unico tempo;
- per originali di moduli commerciali, di inserzioni pubblicitarie e di lavori diversi, tracciati o indicati nelle vere proporzioni di testo e di spazio;
- per originali consegnati su supporto magnetico nella forma, comunque, preventivamente concordata con l'azienda grafica.

Il committente ha diritto a ricevere due copie, se da lui richieste, delle prime bozze ed una delle seconde.

Non si intendono compresi nel prezzo preventivo e vengono fatturati a parte:

- le bozze successive a quelle sopra indicate;
- il maggior costo per lavorazioni che, per causa o ordine del cliente, devono essere eseguite sia in ore ordinarie che straordinarie;
- le spese occorrenti a rendere adatte alla regolare lavorazione le fotografie, i disegni, gli scritti poco chiari e tutto il materiale destinato alla riproduzione.

La consegna degli originali per l'esecuzione del lavoro significa accettazione integrale delle condizioni del preventivo, anche in mancanza di regolare esplicito benestare.

Salvo diverso accordo, il prezzo si intende per una consegna unica dell'intera quantità di stampati. Nel caso in cui siano pattuite forniture periodiche o continuative, ovvero una consegna ripartita, il prezzo è determinato con riguardo al tempo delle singole rimesse degli stampati da parte dello stampatore e, pertanto, il prezzo di ogni rimessa successiva alla prima è soggetto a revisione in corrispondenza alle variazioni del costo della manodopera e della materia prima.

Art. 16 - Esecuzione.

L'azienda grafica garantisce l'esatta riproduzione dei colori, dei bozzetti e degli originali a colori, nei limiti delle possibilità tecniche del sistema di riproduzione pattuito.

Le spese di arresti di macchina o comunque per sospensioni del lavoro, avvenuti per causa del committente, sono a carico dello stesso.

Per i lavori grafici comuni, cioè non riguardanti riproduzioni cromatiche, le bozze sono consegnate in nero con la sola indicazione dei colori che saranno impiegati nella stampa. Se il committente desidera avere le bozze tirate sulla carta destinata al lavoro e nei colori definitivi, le spese relative sono addebitate in fattura.

Il committente è tenuto a restituire le bozze corrette entro il più breve tempo possibile in relazione alla natura e/o all'entità del lavoro e comunque non oltre 30 giorni. Se la natura e/o l'entità del lavoro sono tali da richiedere un termine maggiore, questo viene precisato contrattualmente.

Quando il committente restituisce le bozze definitive o le prove di stampa deve apporre su queste la propria approvazione. L'approvazione esonera lo stampatore da qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni.

In caso di ritardo nella restituzione delle bozze l'azienda grafica, previo sollecito a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, potrà addebitare al committente un indennizzo del 2 % al mese, valutato sulla base del valore del lavoro fino a quel punto eseguito.

Tuttavia, trascorsi 60 giorni dal termine suddetto, l'azienda grafica ha facoltà di annullare la commessa, previa diffida al committente, almeno 15 giorni prima, a mezzo lettera raccomandata; in tal caso l'azienda ha diritto al pagamento della parte di lavoro eseguita, salvo i maggiori danni.

Art. 17 - Modificazioni del lavoro.

Iniziato il lavoro di composizione, di riproduzione litografica, di riproduzione fotomeccanica e di incisione, qualunque modificazione ne ordini il committente, le relative spese sono a suo carico.

Per ogni lavoro litografico o tipografico le bozze o prove di torchio non sono suscettibili di modificazioni, quando riproducono bozzetti, disegni o dipinti precedentemente approvati: le prove o bozze si intendono presentate solo per l'approvazione della riproduzione fedele dei colori.

La presentazione delle bozze non è d'obbligo per le ristampe.

Le modificazioni al testo delle composizioni e alla loro disposizione, il cambiamento del carattere precedentemente convenuto, le variazioni della giustezza e della impaginazione, le correzioni d'autore e comunque le correzioni non di refusi e le composizioni non utilizzate sono a carico del committente.

Art. 18 - Termini di consegna.

I termini di consegna si intendono sempre prorogati per un periodo almeno pari agli eventuali ritardi dovuti a ritardo nella consegna di materie prime di espressa fabbricazione, a scioperi, a serrate, a interruzioni di forza motrice, a guasti non volontari di macchine o ad altre cause di forza maggiore.

I ritardi nell'invio degli originali e nella restituzione delle bozze danno luogo alla revisione dei termini di consegna.

Se a richiesta del committente il lavoro sia tuttavia compiuto in termine inferiore a quello convenuto o prorogato, il lavoro eseguito in ore straordinarie, notturne o festive, importa una equa maggiorazione dei prezzi.

Art. 19 - Fotoriproduzioni grafiche (cliché e fotolito).

I cliché, le fotolito e gli zinchi sono eseguiti da disegni o fotografie fornite dal committente; gli eventuali ritocchi alle fotografie e disegni sono a carico del committente.

Le fotoriproduzioni grafiche sono fatturate in rapporto alla superficie con prezzi specifici, al cm², decrescenti con l'aumentare del formato, con quotazioni diverse a seconda del tipo di lavorazione (tratto, mezzatinta, mezzatinta e tratto combinati, riproduzioni scontornate, riproduzioni a registro, quadricromie, ecc.) e del numero dei colori. Per superficie di una riproduzione si intende l'area del rettangolo circoscritto all'immagine riprodotta. Sono previste delle superfici minime fatturabili e i minimi sono diversi a seconda del genere di lavorazione (per i lavori in bianco e nero da cm² 10 a cm² 100 e per i lavori a colori da cm² 50 a cm² 150). Per quanto riguarda i cliché tipografici, la superficie si determina moltiplicando la base per l'altezza del rettangolo, maggiorando ciascun lato di cm 1.

Nei prezzi normali è compresa una prova di stampa in almeno due esemplari ed una progressiva per i lavori selezionati a colori. Gli esemplari di prove richieste in numero superiore a cinque sono oggetto di fatturazione a parte. Sono pure oggetto di fatturazione a parte le mascherature e le correzioni apportate ai negativi di selezione o ai positivi retinati per modifiche di colori degli originali, le pellicole controtipiche (tipons), le impaginazioni, i montaggi, gli inserimenti, le riprese o le copie fotografiche, eliografiche, xerografiche, i ritocchi, i disegni esecutivi, i flani, le stereo, i galvanici, le gomme, come pure i trasporti fotolitografici o fototipografici avvolgibili.

Qualora non formino oggetto di fatturazione a parte, i negativi restano di proprietà del fotoriproduttore e le fotoriproduzioni restano di proprietà dello stampatore. I cliché, gli impianti stampa e le fustelle non ritirati dal committente, anche se dallo stesso già pagati vengono trattenuti dallo stampatore a disposizione dello stesso committente per anni due dalla data di fatturazione e dopo tale termine senza avviso alcuno possono venire distrutti.

Restano sempre di proprietà dello stampatore le pietre e le lastre litografiche, su cui siano state eseguite incisioni, disegni e fotolito, o i cilindri di rame incisi per la rotocalco, le lastre per la stampa offset.

Art. 20 - Tolleranze e scarti.

I quantitativi di stampa sono soggetti ad una tolleranza dal 5 % al 10 % in più o in meno, a seconda della natura ed entità del lavoro. Il committente, comunque, è tenuto al pagamento della quantità effettivamente ricevuta.

Quando il materiale sia fornito dall'azienda grafica, valgono per le forniture le tolleranze qualitative e quantitative e le norme cui i produttori delle materie prime usano subordinare le loro vendite.

Nel caso che la carta necessaria al lavoro commesso sia fornita dal committente, la stessa dovrà avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche del sistema di stampa impiegato.

L'azienda grafica non avrà alcuna responsabilità sull'eventuale deficiente risultato della stampa, qualora questo dipenda dalla qualità della carta fornita e non da altra causa ad essa azienda imputabile.

Se il committente fornisce la carta, nel rendiconto di questa è ammesso uno scarto dal 3 % al 10 %, a seconda della natura e dell'entità del lavoro.

Per la legatoria è ammesso uno scarto dall'1 % al 10 % sul materiale consegnato a seconda della natura e dell'entità del lavoro.

I fogli di scarto, se portanti il timbro della Società degli autori, sono addebitati al rilegatore in base alla percentuale spettante all'autore, oppure restituiti al cliente.

Per le tele, i cartoni e le carte per rivestimento di copertine fornite dal committente è calcolato uno scarto del 2 % sul numero delle copertine ricavabili dal suddetto materiale.

Per i lavori stampati con carta in bobina è ammesso uno scarto fino al 20 %.

Art. 21 - Addebito delle copie d'obbligo.

Tutte le copie che, per disposizioni di legge o di regolamenti, devono essere consegnate a biblioteche o all'autorità, vengono addebitate al committente.

Art. 22 - Spedizione.

La spesa del trasporto è a carico del committente e la merce viaggia a suo rischio e pericolo.

Se la merce è venduta con la clausola "franco destino", il venditore ha la facoltà di scegliere il mezzo e la via di trasporto ritenuti più convenienti, spedendo la merce a velocità ordinaria; ove il committente richieda la spedizione tramite un servizio accelerato, il maggior costo del trasporto è a suo carico.

Art. 23 - Pagamenti.

Il pagamento si intende convenuto alla consegna della merce.

Gli importi occorrenti per spese vive, quali spedizioni in conto corrente, bolli, vidimazioni, legalizzazioni, francobolli, spedizioni, ecc., sono sempre corrisposti anticipatamente.

Art. 24 - Reclami.

I reclami da parte del committente devono essere fatti per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce o dalla scoperta del vizio occulto.

Art. 25 - Stampa periodica.

La stampa di giornali, di riviste, di bollettini e di ogni altra pubblicazione di carattere periodico, si intende assunta con il reciproco impegno per tutta la durata dell'anno solare in corso.

L'impegno è tacitamente rinnovato per l'anno successivo se una delle due parti non ne abbia dato disdetta entro il 31 ottobre.

Le stereotipie e le incisioni per le testate, per le rubriche e per la pubblicità fissa nei giornali e nella stampa periodica sono fatturate a parte.

Sono pure conteggiate a parte le composizioni inutilizzate, le tabelle, le composizioni ad allineamento obbligato, l'uso dei corpi più piccoli del normale e tutte quelle varianti nel corpo del giornale che comportano una maggiore spesa della composizione corrente.

Sezione II - Moduli continui

Art. 26 - Contrattazione. Conclusione del contratto.

I moduli continui sono contrattati a numero. Per la conclusione del contratto è necessario che gli "ordini" del committente siano fatti sia direttamente allo stampatore sia per il tramite di suoi agenti o di altri intermediari.

Questi ordini, per la medesima conclusione del contratto, sono accettati espressamente dallo stampatore mediante "conferma d'ordine", che di regola viene data in forma scritta. Il committente deve specificare nell'ordine con la massima chiarezza:

- il numero dei moduli;
- la denominazione, la qualità e le caratteristiche tecniche dei moduli, compresa l'indicazione delle macchine sulle quali dovranno essere impiegati;
- l'eventuale imballaggio speciale richiesto;
- i termini di consegna;
- ogni altra condizione non prevista dalle presenti condizioni generali.

All'atto dell'ordine il committente dovrà consegnare allo stampatore campioni, originali, disegni e

quant'altro necessario od utile alla precisa e completa esecuzione del lavoro. In mancanza di ordine espresso, la consegna degli originali da parte del committente comporta la sua piena e incondizionata accettazione del preventivo.

Il committente, ricevuta la conferma, deve immediatamente, comunque non oltre 8 giorni dal ricevimento, segnalare allo stampatore le eventuali difformità dall'ordine. In mancanza di tempestiva segnalazione, il contenuto del contratto è stabilito a ogni effetto dalla conferma d'ordine. I contratti si intendono sempre conclusi nel luogo in cui lo stampatore ha il suo domicilio.

Art. 27 - Esecuzione.

Nella esecuzione del lavoro la larghezza della banda di trascinamento viene tenuta secondo lo standard dello stampatore, se il committente non ordina altra larghezza.

Se il modulo continuo deve essere usato in una stampante non regolabile (consolle, terminali, ecc.), il committente deve informare lo stampatore circa l'esatta distanza tra il centro della fila di fori di trascinamento sinistra e il centro della fila destra e la posizione del primo carattere di stampa.

Nella stampa dei moduli non è possibile evitare giunte che devono essere indicate sulla confezione.

Art. 28 - Tolleranze.

In considerazione dei rischi particolari nella fabbricazione dei moduli, se la materia prima è fornita dallo stampatore, le tolleranze di quantità nella consegna sono le seguenti:

- fino a 5.000 pezzi:	moduli semplici	±15 %
	moduli multipli	±15 %
- da 5.001 a 10.000 pezzi:	moduli semplici	±10 %
	moduli multipli	±12 %
- da 10.001 a 30.000 pezzi:	moduli semplici	± 6 %
	moduli multipli	± 8 %
- superiori a 30.000 pezzi:	moduli semplici	± 3 %
	moduli multipli	± 5 %

Se la materia prima è fornita dal committente, nel rendiconto della quantità relativa dopo la lavorazione è ammesso uno scarto non inferiore al 10 %.

Il committente è tenuto a pagare la quantità di moduli effettivamente consegnatagli.

La larghezza della carta di un modulo può variare di $\pm 0,5$ % rispetto a quella ordinata dal committente e deve essere misurata ad una temperatura di 23 ± 1 °C e a una umidità relativa del 50 ± 2 %.

Nella stampa dei moduli multipli la tolleranza di registro delle copie rispetto al primo foglio può essere di:

- $\pm 0,5$ mm. nel senso trasversale ai fori di trascinamento e/o all'incollatura;
- ± 1 mm. nel senso parallelo ai fori di trascinamento e/o all'incollatura.

Se viene impiegata carta carbone a zone la tolleranza del registro di tali zone è di ± 2 mm. in entrambi i lati.

Le tolleranze vengono raddoppiate nel caso di moduli contisnap.

Stante la differenza delle attrezzature e della condizione di lavoro fra le eventuali prove di colore ed i colori effettivi di stampa, è ammessa una ragionevole tolleranza di variazioni di colori fra gli originali e/o le bozze ed il lavoro finito.

Art. 29 - Reclami.

I reclami del committente devono essere fatti tassativamente per iscritto entro 8 giorni da quello di ricevimento della merce, quando riguardano mancanze di peso o di qualità e vizi o difetti di qualità e in genere difformità apparenti del prodotto, e da quello della scoperta quando riguardano vizi e difetti di qualità occulti.

Sono inaccoglibili reclami circa l'adattabilità dei moduli alle macchine scriventi ed elaboranti qualora i moduli stessi siano stati immagazzinati, lavorati o archiviati dal committente in condizioni ambientali non idonee.

Per 15 giorni dalla data del reclamo le merci contestate dal committente non possono essere da lui comunque utilizzate neppure parzialmente e devono essere tenute a disposizione dello stampatore per i suoi accertamenti, fermo l'onere del committente di provare rigorosamente le sue contestazioni.

Art. 30 - Disposizioni di rinvio.

Per quanto non contemplato dalla normativa di questa sezione, valgono gli usi riferiti alla Sezione I.

Sezione III - Inchiostri da stampa

Art. 31 - Forma e conclusione del contratto.

I contratti possono essere indifferentemente stipulati sia per iscritto che verbalmente, direttamente o a mezzo di intermediari.

Le vendite effettuate a mezzo di intermediari sono impegnative anche per il venditore, salvo comunicazione contraria entro 10 giorni dalla data dell'ordine.

Art. 32 - Modi di vendita. Recipienti.

La compravendita di inchiostri da stampa è effettuata a peso netto.

Per gli inchiostri contrattati in fusti e simili i recipienti stessi si intendono "a rendere", salvo pattuizione differente, anche se non gravati da cauzione.

Per gli inchiostri venduti in latte, barattoli, scatole e simili, i recipienti si intendono "a perdere".

Art. 33 - Composizione e requisiti tecnici.

Il fabbricante è libero di comporre gli inchiostri come meglio ritiene, purché gli stessi posseggano i requisiti tecnici richiesti dall'impiego a cui egli espressamente li abbia dichiarati destinati o destinabili.

Art. 34 - Clausola "circa".

In caso di vendite effettuate con la clausola "circa", è tollerata una differenza nella consegna sino al 5 % in più od in meno del quantitativo indicato o convenuto.

c) Fonografi, apparecchi fotografici*

* *effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.*

TITOLO VII – ALTRI USI

Capitolo 1° - ESERCIZIO DELLA CACCIA¹

Sezione I - Generalità

Art. 1 - Diritto di ricerca del selvatico levato.

Nella caccia con cane da ferma o da seguito il cacciatore che col proprio cane da ferma ha levato un selvatico, pur sbagliandolo, ha diritto di andarlo a ricercare nelle immediate vicinanze, senza essere disturbato da altro cacciatore.

Art. 2 - Selvatico fatto frullare.

Nella caccia con cane da ferma o da seguito il selvatico fatto frullare o levato dal cacciatore e sbagliato, se passa a tiro di altro cacciatore messo in allarme dagli spari e se viene da costui abbattuto, spetta a colui che lo ha ucciso, se lo scovatore abbia abbandonato l'inseguimento.

Art. 3 - Cane da ferma.

Quando il cane è in ferma, nessuno deve avvicinarlo, se non è invitato dal conduttore del cane stesso, e tanto meno deve sparare al selvatico, anche nel caso in cui il conduttore stesso non lo colpisca.

Nel caso che un cacciatore si trovi vicino e spari dopo il conduttore del cane, abbattendo il selvatico, questo spetta al conduttore del cane che ha fermato l'animale, previo rimborso delle cartucce consumate.

Art. 4 - Selvatico rimesso da poco.

E' scorrettezza grave dirigersi verso un selvatico appena rimesso, quando è stato levato da un cacciatore il quale si diriga verso la preda sfuggitagli.

Art. 5 - Selvatico di passo rimesso.

Quando un selvatico di passo si rimette, ha diritto di andarlo a scovare il cacciatore più vicino al punto in cui quello si trova; se costui lo sbaglia ed altro cacciatore lo uccide, il selvatico è dell'uccisore.

Art. 6 - Campo delimitato già occupato da altro cacciatore.

Non è consentito avvicinarsi in attitudine di caccia ad altro cacciatore in modo da intralciarne l'attività o da costituire pericolo, senza essere da lui invitato a cacciare insieme.

Art. 7 - Selvatico abbattuto.

Se viene abbattuto un selvatico, nessuno si deve avvicinare e cercare l'animale, se non invitato dal cacciatore che lo ha colpito; se l'animale viene raccolto da cani di altri cacciatori, la preda spetta a colui che l'ha colpito.

Art. 8 - Lepre scovata ed inseguita da segugi.

Gli estranei non devono sparare alla lepre scovata ed inseguita da segugi: qualora venga contravenuto a tale divieto e la lepre venga da quelli uccisa, essa spetta ai padroni dei cani, che saranno tenuti al rimborso delle cartucce.

¹ "La legge sulla caccia regola i vari modi di aucupio, ne fissa le norme per l'esercizio, stabilisce sanzioni per chi tali norme non osserva, ma non sempre disciplina il modo di comportarsi di chi pratica la caccia.

Il comportamento del cacciatore è quindi in gran parte regolato da norme di correttezza e di educazione, che attraverso il tempo hanno costituito nella nostra Provincia principi ormai entrati nell'uso e generalmente rispettati da tutti coloro che si dedicano all'esercizio venatorio".

Art. 9 - Lepre scovata da cane da ferma.

La lepre scovata con un cane da ferma e sbagliata dal cacciatore padrone del cane, qualora venga abbandonata dal cane stesso, ritorna libera preda.

Se invece viene uccisa da altro cacciatore mentre è ancora inseguita dal cane, la lepre spetta al conduttore del cane, previo rimborso delle cartucce; è però atto di cortesia che questi divida in tal caso la lepre con l'uccisore della medesima.

Art. 10 - Lepre scovata senza cani.

La lepre scovata senza cane spetta a chi la uccide, salvo che sia stata palesemente ferita in precedenza da altro cacciatore; nel qual caso spetta al feritore.

Art. 11 - Valletta di montagna già occupata.

Qualora si effettui la caccia di starni, coturnici o galli di montagna, è buona regola non entrare in una valletta dove ci sono altri cacciatori.

Art. 12 - Caccia alla beccaccia e al beccaccino.

Nella caccia alla beccaccia e al beccaccino, il cacciatore col cane che abbia sparato ad una di esse, sbagliandola, ha il diritto di andare a ribatterla senza essere disturbato.

Sezione II - Caccia al cinghiale
Art. 13 - Spartizione del cinghiale abbattuto.

La carcassa del cinghiale abbattuto spetta alla squadra che lo ha cacciato e ucciso.

Il capo caccia presiede alla spartizione fra i partecipanti alla battuta.

All'uccisore spetta di diritto il trofeo.

Art. 14 - Zona di abbattimento del cinghiale.

Il cinghiale abbattuto in zona diversa da quella dove è stato scovato, spetta per metà alla squadra proprietaria della muta dei cani che lo ha scovato e inseguito e per l'altra metà alla squadra dell'uccisore.

Sezione III - Caccia alla minuta selvaggina
Art. 15 - Caccia vagante.

Anche la caccia vagante deve esercitarsi con qualche riguardo.

Si devono rispettare quel cacciatore o quei cacciatori che stiano palesemente avvicinandosi ad un gruppo di uccelli o stiano battendo una ripa o gruppo di piante.

Art. 16 - Caccia alle allodole.

Nella caccia alle allodole alla borrita, il cacciatore che batte un piano o un colle non deve essere disturbato da altro cacciatore, che dovrà tenersi a distanza di ragionevole correttezza e sicurezza.

Art. 17 - Caccia con lo zimbello o con il relativo giuoco.

Se un cacciatore svolga il suo esercizio con lo zimbello o relativo giuoco, è norma di correttezza che altri cacciatori piantino il loro giuoco ad una distanza non inferiore a m. 200, sicché a ciascuno compete una zona di rispetto di m. 100.

Art. 18 - Uso della buca sugli slarghi e sul greto di corsi d'acqua.

Sugli slarghi e sul greto dei corsi d'acqua, l'uso della buca improvvisata vale per un giorno.

Art. 19 - Appostamenti temporanei riconoscibili.

Al titolare di un "appostamento temporaneo riconoscibile" compete una zona di rispetto pari a m.

100.

È norma che un cacciatore, nell'impiantare un nuovo "appostamento temporaneo riconoscibile", rispetti il diritto acquisito dal vicino che lo abbia preceduto, e costruisca ad una distanza non inferiore a m. 200.

Art. 20 - Appostamenti fissi.

Al titolare di un appostamento fisso, che risponda ai requisiti voluti dalla legge, compete una zona di rispetto non inferiore a m. 100 e la distanza tra gli appostamenti non dovrà essere inferiore a m. 200.

Art. 21 - Atto di emulazione.

È grave mancanza quella di sparare a selvatici fuori tiro e che si dirigono verso l'appostamento di un altro cacciatore allo scopo di farli deviare o di togliere al medesimo ogni possibilità di sparo utile.

TITOLO VIII - USI NEGOZIALI

Capitolo 1° - PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

[...]

g) Ricami a macchina e pizzi

Art. 94 - *Referenza.*

Per referenza si intende un campione identico alla merce venduta, per dimensione, materiale e lavorazione idonea a dare un'idea esatta e completa del prodotto venduto o comperato.

Le referenze dovranno essere consegnate prima dell'inizio della produzione della merce, nel quantitativo richiesto dal committente, dietro pagamento delle stesse, in relazione al valore della merce.

Art. 95 - *Specie di consegna e relativi termini.*

Per "consegna nel mese" si intende la consegna da effettuarsi entro il termine stabilito dalla conferma dell'ordine.

Art. 96 - *Condizioni contrattuali presunte.*

Quando in un contratto non sono espresse una o più condizioni diverse, si intenderà che le parti avranno tacitamente accettato le condizioni seguenti:

- a) merce mercantile: la mercantilità prescinde dalla perfezione tecnica, dall'identità assoluta fra i tipi di campione e la merce fornita, e dalla tecnica di lavorazione, purché non comporti pregiudizio al valore della merce stessa;
- b) pagamento mediante ricevuta bancaria o rimessa diretta: a 60 giorni al netto, ovvero il vero importo della fattura;
- c) spedizione in porto assegnato, quindi a carico del compratore.
Le merci viaggiano sempre a rischio e pericolo del compratore, anche se vendute franco di porto e spedite con bollettino di garanzia;
- d) consegna ripartita, proporzionalmente e approssimativamente nei vari mesi che compongono il periodo contrattuale, a decorrere dal mese successivo a quello della stipulazione del contratto, in mancanza di indicazioni precise;
- e) le spese di impianto per la creazione dell'articolo sono a carico del compratore.

Art. 97 - *Tolleranza sui tempi di spedizione.*

La tolleranza ammessa sulle singole epoche di spedizione è del 20% in relazione al termine fissato per la consegna.

Art. 98 - *Tolleranze sulle quantità, irregolarità e dimensioni.*

Nelle singole spedizioni di ricami a macchina e dei pizzi si ammette una tolleranza:

- a) del 5% in più o in meno sul quantitativo per ogni disegno;
- b) del 3% sull'altezza;
- c) del 5% sulla lunghezza di ogni pezza, limitatamente al 5% delle pezze spedite, ad eccezione dei tessuti a maglia larga (base tulle e rachel) elasticizzati e tipo di garza per i quali la tolleranza è del 10%;
- d) del 3% di irregolarità complessiva.

Art. 99 - *Sostituzione o bonifico.*

Se le irregolarità eccedono i limiti di tolleranza di cui alle lettere b), c) e d) dell'Art. 98, il venditore deve, a richiesta e scelta dell'acquirente, sostituire le pezze irregolari eccedenti i limiti di tolleranza

oppure concedere un bonifico sul prezzo, da stabilirsi in rapporto all'entità delle irregolarità eccedenti.

Art. 100 - Risoluzione totale o parziale del contratto per inadempienza del venditore.

Nel caso di totale o parziale mancata spedizione nei termini pattuiti e ferma la tolleranza di cui all'Art. 97, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto o della parte del contratto non eseguita, sempreché abbia intimato al venditore, per iscritto diffida ad adempiere.

Art. 101 - Proroga dei termini di consegna per casi fortuiti o di forza maggiore.

Nei casi fortuiti o di forza maggiore (quali per esempio: incendi, crolli, inondazioni, guasti degli impianti motori, interruzioni nelle forniture di energie, straordinarie asciutte di fiumi o canali, mancati rifornimenti dovuti a perturbazioni nei trasporti, scioperi e serrate), che hanno impedito o largamente ridotto la produzione negli stabilimenti del venditore o in quelli del compratore, non si fa luogo alla risoluzione del contratto, ma alla semplice proroga di 45 giorni del termine di consegna, per tutte le consegne.

Nei casi più gravi, che abbiano determinato una interruzione della produzione oltre i 45 giorni, la proroga anzidetta è estensibile, a seconda dei casi, fino ad un massimo di 90 giorni.

Art. 102 - Vizi occulti.

Per vizi occulti s'intendono quei difetti che non si possono scoprire a una prima attenta visione della merce.

Art. 103 - Reclami.

I reclami sulla qualità, sulla quantità e sul peso delle pezze devono essere fatti per iscritto, entro 8 giorni dall'arrivo della merce; quelli per vizi occulti entro 8 giorni dalla loro scoperta e comunque non oltre i 30 giorni dal ricevimento della merce.

Art. 104 - Resi di merce.

I resi di merce devono sempre essere preventivamente concordati con il venditore e rimessi in porto franco, a meno che non siano dipendenti da difetti della merce. Essi devono essere nelle identiche condizioni di freschezza e di allestimento in cui la merce originariamente era stata spedita.

Art. 105 - Pagamenti.

I pagamenti si effettuano di regola direttamente al domicilio del venditore.

I pagamenti fatti a mano di agenti o ausiliari del commercio, quando non siano espressamente autorizzati dal venditore, si intendono compiuti sotto la responsabilità di chi li effettua.

Art. 106 - Ritardo nel pagamento.

Il venditore, salvo patti speciali tra le parti, può sospendere le spedizioni nei confronti del compratore moroso, senza che lo stesso possa accampare diritti per risarcimento di danni.

Art. 107 – Danneggiamento del materiale fornito dal committente.

Nel caso di danneggiamento di materiale fornito dal committente all'esecutore il risarcimento del danno a carico dell'esecutore è limitato al valore del materiale al prezzo di costo.

h) Alberghi

Art. 108 - Ammissione all'albergo.

Il contratto si considera concluso nel momento in cui l'albergatore aderisce alla richiesta fattagli ed accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui.

Art. 109 - Prenotazione di camere – Disdette, mancato arrivo

Il cliente che prenota la camera (o le camere) s'impegna ad occuparla alla data convenuta. Ogni cliente deve precisare la data esatta dell'arrivo e della partenza, come pure fornire le sue esatte generalità ed il suo indirizzo.

Le prenotazioni non garantite da caparra o carta di credito o altra forma di garanzia, le prenotazioni verbali o telefoniche sono valide, in mancanza di conferma scritta, fino alle ore 17 del giorno previsto per l'arrivo. Per arrivi previsti oltre le ore 17, la prenotazione deve essere preventivamente accettata dall'albergatore.

L'albergatore può esigere, a titolo di garanzia del pernottamento o del soggiorno, il versamento di una caparra o altre forme di deposito – per un importo non superiore ad 1/3 del servizio prenotato – nonché richiedere la comunicazione per iscritto degli estremi della carta di credito del prenotante.

Nel caso di prenotazioni di durata non superiore ai 3 giorni, salvo accordi diversi, il cliente ha diritto all'annullamento della prenotazione solo se comunica la rinuncia almeno 24 ore prima della data di arrivo fissata. In caso contrario l'albergatore ha diritto a trattenere la caparra versata o ad avvalersi del No Show, addebitando cioè, in caso di mancata presentazione del cliente entro i termini previsti, la carta di credito del prenotante dell'importo corrispondente ad un pernottamento.

Nel caso di prenotazione di durata superiore ai 3 giorni, il cliente ha diritto all'annullamento ed alla restituzione della caparra solo se comunica la rinuncia in un tempo congruo, in relazione alla località ed al periodo stagionale. Salvo condizioni diverse previste da accordi particolari tra le parti, i termini minimi che debbono essere rispettati dal cliente per notificare l'annullamento sono:

- alberghi di vacanza, durante l'alta stagione 30 gg. prima della data d'arrivo; durante la bassa stagione 15 gg. prima della data d'arrivo;
- in tutti gli altri alberghi, 7 gg. prima della data d'arrivo;

Le prenotazioni garantite si considerano annullate nel caso in cui il cliente non si presenti in albergo nel giorno stabilito entro le ore 24 e non ne abbia dato comunicazione, salvo diverso accordo tra le parti. Negli alberghi che devono garantire il servizio notturno, la prenotazione è valida fino alle ore 10 del giorno successivo. L'albergatore ha diritto, in questa ipotesi, di trattenere la somma versata a titolo di caparra o di avvalersi del No Show – addebitando la carta di credito del prenotante dell'importo equivalente al prezzo della camera prenotata e non occupata.

In caso di ritardo nell'arrivo sulla data stabilita, l'albergatore può trattenere sulla somma anticipata l'importo corrispondente al prezzo della camera per ogni giorno che è stata tenuta a disposizione del cliente.

Art. 110 - Condizioni di durata del contratto.

a) La camera è a disposizione del cliente dalle ore 14 del giorno di arrivo e fino alle ore 12 del giorno di partenza. L'albergatore che non sia in grado di accettare la prenotazione deve avvertire il cliente purché sia in tempo per farlo.

Qualora per causa indipendente dalla propria volontà l'albergatore si trovi nell'impossibilità di rispettare l'accordo pattuito, propone al cliente analoga sistemazione in altro esercizio di pari categoria, assumendo a proprio carico l'eventuale differenza di prezzo. In caso di non accettazione da parte del cliente, l'albergatore è tenuto a restituire l'eventuale caparra versata.

Il cliente che recede in anticipo dalla permanenza pattuita in albergo, escluso il caso di forza maggiore documentata, paga all'albergatore la tariffa della camera per tutto il periodo precisato nella prenotazione, salvo i casi di colpa attribuibili all'albergatore o ai suoi preposti.

b) Il prezzo della camera viene conteggiato, in genere, per giornata. Il giorno dell'arrivo è conteggiato per intero; quello della partenza non è conteggiato, purché sia stata annunciata in tempo e la camera venga liberata come indicato al precedente paragrafo a).

c) Ai clienti che esigono di prendere possesso della camera fin dal primo mattino del loro arrivo, può essere richiesto il pagamento del prezzo per la notte precedente, se la camera è stata tenuta a disposizione del cliente.

d) Il prezzo di una camera doppia assegnata a una persona non può superare quello della camera singola, salvo espressa richiesta del cliente a cui deve essere comunicato il relativo prezzo. Nessun supplemento viene corrisposto per bambini che non utilizzano il letto aggiunto.

Art. 111 - Prestazione di servizi extra.

Non viene addebitato alcun supplemento al cliente per l'uso del frigobar (con esclusione dei prodotti consumati), della radio o filodiffusione, della TV, se facenti parte dell'attrezzatura della camera. Per ulteriori apparecchi non in dotazione alla camera, messi a disposizione dall'albergatore su richiesta del cliente, può essere addebitato un supplemento preventivamente comunicato.

Art. 112 - Accettazione, permanenza, danni relativi ad animali.

L'ammissione di animali in albergo è consentita previa autorizzazione dell'albergatore. Questi, in caso di accettazione, può applicare per l'animale un supplemento preventivamente comunicato ed accettato dal cliente.

Il cliente custodisce l'animale accettato nella propria camera ed in condizioni tali da non arrecare molestie o danni.

Fuori dalla camera il cane è dotato di museruola. È vietato far sostare gli animali nei locali comuni dell'albergo (D.P.R. 23.6.1980 n° 237 e regolamenti comunali). Fanno eccezione i cani accompagnatori dei non vedenti.

Art. 113 - Pensione.

La pensione è una convenzione tra il cliente e l'albergatore per l'alloggio e la somministrazione dei pasti.

I pasti che non sono stati serviti al cliente il giorno dell'arrivo vengono forniti, senza pagamento ulteriore, il giorno della partenza.

Ai clienti in pensione non competono decurtazioni per i pasti non consumati in albergo, salvo preavviso da darsi entro le ore 9 antimeridiane.

Quando il cliente gode di "pensione completa" l'albergatore fornisce, in luogo del pasto non consumato in albergo, un "cestino" contenente quanto necessario ad uso pasto, sempre che il cliente richieda detta prestazione alternativa entro la sera precedente il giorno della consumazione.

I pasti consumati da bambino fino a due anni non vengono computati, salvo che il cliente chieda l'uso della cucina. Per i bambini che dormono nella stessa camera di due adulti viene preventivamente concordato uno sconto, in relazione all'età, di almeno il 30% sul prezzo della pensione.

Salvo diversa convenzione si intende:

- a) pensione completa: il pernottamento e la somministrazione della prima colazione, del pranzo e della cena;
- b) mezza pensione: il pernottamento, la somministrazione della prima colazione e della cena (in alternativa ed a richiesta il pranzo);
- c) camera con prima colazione: il pernottamento con la prima colazione.

Si intende, inoltre, per i pasti:

- la prima colazione di tipo italiano (o continentale);
- pranzo (menu proposto);
- cena della sera (menu proposto).

Sono escluse dal prezzo pattuito le bevande in genere.

Detti pasti vengono consumati agli orari esposti nell'albergo e nei locali a questo scopo adibiti. L'albergatore non è tenuto a somministrare i pasti fuori di detti orari e di detti locali. Nel caso in cui ritenesse di farlo può chiedere un supplemento di prezzo.

Non sono accordate riduzioni per i pasti non consumati in albergo, salvo preavviso da darsi entro le ore 9 antimeridiane.

La convenzione di "pensione" viene stipulata per un soggiorno di almeno tre giorni.

Art. 114 - Parcheggi.

Non si applicano supplementi al cliente per l'utilizzo di parcheggio non custodito di pertinenza dell'esercizio alberghiero.

E' applicato un supplemento per l'autorimessa o parcheggio custodito in misura non superiore alle tariffe comunemente applicate.

Art. 115 - Pagamenti.

I conti devono essere pagati dal cliente alla presentazione.

I pagamenti sono effettuati in valuta nazionale o (se ciò è stato preventivamente proposto ed accettato) in valuta straniera, assegni bancari (o circolari), buoni emessi da agenzia di viaggio, carte di credito o altre forme di pagamento.

L'albergatore, in caso di mancato pagamento del conto, oltre ad aver diritto alla risoluzione del contratto può ritenere beni ed oggetti portati dal cliente in albergo o nelle sue dipendenze.

Art. 116 - Diritti e doveri delle parti.

a) Il cliente:

- se accetta la camera, i pasti, la pensione ed altre prestazioni particolari dell'albergo, senza essersi preventivamente informato del prezzo, accetta tacitamente le condizioni di prezzo ufficiali;
- deve corrispondere un supplemento di spesa per il ricovero di automobili e per altri servizi particolari da lui richiesti;
- deve corrispondere un supplemento per le prestazioni particolari, come illuminazione per scopi speciali, installazione di videoregistratore, telefax, elaboratori elettronici, terminali di reti telematiche;
- deve assoggettarsi al divieto di cucinare in albergo;
- non può lavare e/o stirare indumenti nella camera dell'albergo.

b) L'albergatore:

- è in diritto di dare la precedenza ai clienti che si impegnino a consumare i pasti nell'albergo;
- ha facoltà di chiedere il pagamento anticipato delle sue prestazioni al cliente, in relazione alla richiesta di soggiorno;
- ha diritto di conteggiare un supplemento, se il cliente porta con sé alimenti o bevande di normale consumazione nell'albergo;
- ha diritto di esigere la cessazione o l'attenuazione di ogni rumore anormale che possa disturbare la clientela, compreso l'uso di apparecchi radio, televisori o strumenti musicali;
- ha diritto di recedere dal contratto in corso per qualsiasi infrazione al buon costume.¹

¹ N.B. - *Le responsabilità dell'albergatore per il deposito delle cose che i clienti hanno portato nell'albergo restano regolate dagli Artt. 1783, 1784 e 1785 del c.c. che qui di seguito per comodità si trascrivono e sono conformi alla convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo (legge 10 giugno 1978 n° 316 e convenzione internazionale del 17 dicembre 1962):*

Art. 1783 c.c. - **Responsabilità per le cose portate in albergo** — Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Sono considerate cose portate in albergo: 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio; 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio; 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Art. 1784 c.c. - **Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore** — La responsabilità dell'albergatore è illimitata; 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia; 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza, e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Art. 1785 c.c. - **Limiti di responsabilità** — L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti: 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; 2) a forza maggiore; 3) alla natura della cosa.

Art. 1785 bis c.c. - **Responsabilità per colpa dell'albergatore** — L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

ART. 1785 ter c.c. - **Obbligo di denuncia del danno** — Fuori dal caso previsto dall'Art 1785 bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.

Art. 117 – Oggetti dimenticati

L'albergatore è tenuto a conservare gli oggetti dimenticati dal cliente per un massimo di novanta giorni.

Art. 118 – Periodi di stagione

Nelle località ove sia d'uso praticare prezzi diversi, a seconda delle stagioni (alta, media, bassa) l'albergatore, previa comunicazione al cliente, può praticare i prezzi massimi anche in periodi non compresi nell'alta stagione, quando concorrano particolari circostanze: ponti, festività, ecc., tali da conferire a questi periodi caratteristiche da alta stagione.

Art. 1785quater c.c. - **Nullità** — Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore.

Art. 1785quinquies c.c. - **Limiti di applicazione** — Le disposizioni della presente sezione, non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi.

L'albergatore ha il privilegio sulle cose portate dal cliente in albergo e nelle dipendenze; privilegio precisato dall'Art. 2760 cc. che recita:

Art. 2760 c.c. - **Crediti dell'albergatore** — I crediti dell'albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell'albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi (c. 1783).

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritto sulle cose stesse a meno che l'albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell'albergo (c. 2778, n° 9).

TITOLO VIII - USI NEGOZIALI

Capitolo 8° - CANI

Sezione I - Generalità

Art. 1 - Oggetto del contratto di vendita

Sono oggetto del contratto:

- a) cuccioli (età minima 60 giorni);
- b) cuccioloni da 6 a 11 mesi;
- c) soggetti adulti da 12 mesi;
- d) soggetti addestrati nelle diverse specialità da 15 mesi.

Art. 2 - Forme e soggetti del contratto.

Il contratto è di regola verbale.

Si fa per iscritto quando le parti non abbiano fra loro rapporti commerciali o intendano stabilire patti speciali.

I soggetti che intervengono nel contratto sono il venditore, il compratore ed il mediatore.

Quest'ultimo può essere escluso dalle parti contraenti.

Art. 3 - Conclusione del contratto e vendita a prova.

Il contratto si perfeziona di solito con una stretta di mano e con la consegna del cane, accompagnata da tutte le eventuali documentazioni sanitarie inerenti lo stesso.

La vendita può essere subordinata, anche se il prezzo è concordato, ad una prova eseguita alla presenza dei due contraenti.

Il compratore, con l'accordo del venditore, prova il cane per l'uso per cui è stato acquistato, trattenendolo presso di sé per un periodo di 8 giorni, salvo altri patti che devono essere messi per iscritto.

Se alla prova il cane non dimostra le qualità pattuite o si mostra inidoneo all'uso a cui è destinato, il compratore lo restituisce al venditore, il quale deve rimborsargli l'acconto ricevuto, restando a carico del compratore le spese di mantenimento e le spese del veterinario per tutto il periodo di prova.

Art. 4 - Rischio e spese di trasporto.

Se il cane è spedito dal venditore, la consegna si intende a spese e a rischio del venditore, salvo patti contrari.

Art. 5 - Pagamento e caparra.

Se le parti hanno tra loro rapporti commerciali, di solito non viene data caparra ed il pagamento deve essere fatto entro 8 giorni dalla consegna del cane.

Se le parti non hanno tra loro rapporti commerciali, il compratore versa congrua caparra alla conclusione del contratto e deve effettuare il saldo del prezzo alla consegna del cane.

In ogni caso, quando viene versata caparra, il venditore rilascia ricevuta, nella quale di solito menziona le condizioni del contratto.

Se il compratore, che ha versato la caparra non intende più ritirare il cane contrattato, perde la caparra.

Se il venditore che ha ricevuto la caparra non intende più consegnare il cane contrattato, deve restituire la caparra raddoppiata.

Se il cane oggetto del contratto è morto prima del termine della consegna, il contratto è risolto, e nel caso sia stata versata la caparra, questa deve essere restituita.

Art. 6 - Espressioni di garanzia.

Con la frase “Il cane lo vendo giusto e sano da galantuomo” il venditore intende garantire il compratore da tutti i vizi o difetti sia nascosti che apparenti e deve specificarne la razza.

I vizi e difetti apparenti, che sono le malformazioni di nascita o acquisite, devono essere fatti notare al compratore che non potrà rivalersi in futuro nei confronti del venditore.

Art. 7 - Certificato di origine.

I certificati di origine vengono rilasciati dall’Ente che tiene i Libri delle Origini e che per l’Italia è l’ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) Viale Corsica 20, Milano, che ha delegazioni nella provincia di Varese.

L’ENCI è affiliato alla F.C.I. (Federazione Cinologica Internazionale).

I certificati dei cani provenienti dall’estero e rilasciati da una nazione, il cui Ente Cinofilo risulti affiliato alla F.C.I. (Federazione Cinologica Internazionale), vengono registrati ai Libri Genealogici dell’ENCI in base ai regolamenti approvati dalla F.C.I., ma devono comunque corrispondere tutti i dati forniti all’atto della compravendita compreso il microchip.

I certificati dei cani provenienti da una nazione estera affiliata alla F.C.I. devono essere intestati a un proprietario residente in Italia e devono avere la dicitura “export – pedigree” se provenienti da nazioni non facenti parte dell’Unione Europea.

Art. 8 - Vendita con certificato.

Con la frase “Il cane ha il certificato” (pedigree) il venditore intende garantire il compratore che gli verrà consegnato il relativo certificato originale del cane venduto.

Il venditore deve specificare se il certificato è del R.O.I. (Registro Origini Italiano) oppure del R.S.R. (Registro supplementare riconosciuti), oppure se il certificato è rilasciato da una organizzazione straniera affiliata alla F.C.I. (Federazione Cinologica Internazionale) e che dà diritto all’iscrizione presso l’ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), al R.O.I. (Registro Origini Italiano).

Il venditore deve inoltre specificare se le spese del certificato sono a carico del compratore secondo le correnti tariffe dell’ENCI; se ciò non viene specificato sarà dovere del venditore consegnare il certificato senza richiedere alcun rimborso, salvo diversa pattuizione.

Art. 9 - Vizi da risoluzione del contratto

Le malattie croniche e le malattie acute in atto, malformazioni congenite ereditarie e nascoste (vizio pregresso grave e occulto) non dichiarate dal venditore determinano l’azione redibitoria o estimatoria.

I vizi devono essere denunciati entro otto giorni dalla scoperta e il termine di prescrizione dell’azione è di un anno dalla scoperta.

Art. 10 - Denuncia dei vizi.

Il compratore che intende denunciare il vizio riscontrato al cane, deve avvertire il venditore e comunque entro i termini di cui all’Art 9.

La denuncia deve essere fatta per iscritto.

In essa si deve indicare, non solo la natura del vizio, ma anche il momento nel quale è stato rilevato.

Art. 11 - Verifica dei vizi e risoluzione del contratto.

Il venditore, ricevuta la denuncia, è tenuto a procedere alla verifica del vizio nel più breve tempo possibile.

Il contratto, dopo la verifica e il riconoscimento del vizio redibitorio denunciato, si intende risolto con tutte le conseguenze di legge.

Art. 12 - Consegna del certificato di cui agli Artt. 7-8.

Il certificato di origine del cane venduto, se il cane è adulto (1 anno) o cucciolone (6-11 mesi) deve essere consegnato entro 8 giorni dalla consegna del cane; se il cane è cucciolo deve essere consegnato entro il quinto mese di vita.

Trascorsi tali termini la mancata consegna del certificato dà diritto alla risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

Sezione II - Canili per pensione e per addestramento cani

Art. 13 - Tenutari.

Tenutari sono definiti coloro che detengono cani in pensione ed in addestramento. I canili devono essere autorizzati dal Sindaco, sentite le ASL.

Art. 14 - Contratto di pensione.

Il prezzo di pensione si stabilisce prima della consegna del cane; il prezzo della pensione si fa per giorno e si calcolano comunque come giorni interi anche quello della consegna e quello della restituzione.

Art. 15 - Variazione del prezzo giornaliero di pensione.

Per variare il prezzo giornaliero di pensione deve essere data comunicazione per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento almeno 30 giorni prima di quando il tenutario vuole variare tale prezzo.

Art. 16 - Responsabilità e cautele.

Il tenutario, salvo sue responsabilità, chiede e conserva, fino al termine della pensione, copia del certificato di iscrizione all'Anagrafe degli Animali d'Affezione, il certificato di vaccinazione antirabbica (nei periodi di vaccinazione obbligatoria), e il certificato di vaccinazione contro il cimurro, l'epatite infettiva e la leptospirosi e le gastroenteriti infettive.

Le vaccinazioni di cui sopra devono essere in corso di validità.

Art. 17 - Malattie del cane in pensione.

Quando in un canile si verifica una malattia diffusiva od infettiva o nel caso di malattia del cane in pensione, il tenutario avvisa immediatamente il proprietario; nel caso di mancato reperimento, ricorre al proprio veterinario di fiducia, così da curarlo con la dovuta diligenza.

Nel caso invece di reperimento del proprietario, questi ed il tenutario sono entrambi liberi di disporre a loro piacimento del cane, anche con la rescissione istantanea del contratto di pensione.

Art. 18 - Pagamento della pensione.

Il proprietario del cane non può ritirarlo per nessuna ragione se prima non ha pagato l'importo intero della pensione.

Art. 19 - Morte del cane.

In caso di morte improvvisa del cane o di sopravvenuta morte per malattia senza che il proprietario sia stato reperito o informato, il tenutario provvede a far constatare la causa di morte dal veterinario di sua fiducia; nel caso che il proprietario ritenga opportuno inviare un veterinario di sua fiducia per la constatazione di morte, è tenuto ad avvisare in tempo il tenutario, il quale ha il diritto di fare intervenire congiuntamente il proprio veterinario di fiducia.

Sezione III - Allevamento e riproduzione di cani di razza

Valgono esclusivamente gli accordi scritti o verbali, stipulati dalle parti (ossia dai proprietari dello stallone e della fattrice), prima di effettuare l'accoppiamento.

TITOLO VIII - USI NEGOZIALI

Capitolo 9° - FRANCHISING

Art. 1 - Definizione.

Il *franchising* è il contratto, comunque denominato, con cui un soggetto giuridico (detto affiliante) concede verso corrispettivo ad un altro (detto affiliato) economicamente e giuridicamente indipendente, la disponibilità di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale - relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d'autore, *know-how*, brevetti - assistenza o consulenza tecnica e commerciale, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi, inserendo l'affiliato in un sistema di una pluralità di affiliati, distribuiti sul territorio.

Art. 2 - Modalità del corrispettivo.

Il corrispettivo può essere costituito da:

- a) il pagamento di un diritto di entrata;
- b) la corresponsione di *royalties* commisurate al giro d'affari;
- c) l'acquisto minimo dei prodotti;

un contributo sulle spese pubblicitarie e promozionali.

Art. 3 - Comportamento delle parti nella fase pre-contrattuale.

Le parti, nella fase pre-contrattuale, ispirano il reciproco comportamento a lealtà, correttezza e buona fede, fornendosi, tempestivamente ed in modo completo, ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del contratto.

Art. 4 - Forma del contratto.

Il contratto di *franchising* viene solitamente stipulato in forma scritta.

Art. 5 - Durata del contratto.

La durata del contratto è proporzionata all'entità degli investimenti fatti dall'affiliato e tale da garantirne l'ammortamento e normalmente non è inferiore a tre anni.

Art. 6 - Prestazioni ed obblighi dell'affiliato.

Di solito il contratto prevede a carico dell'affiliato:

- a) la messa a disposizione delle strutture necessarie alla vendita o l'erogazione dei servizi oggetto del *franchising*;
- b) il rispetto degli *standard* di qualità pattuiti;
- c) il rispetto delle procedure, sistemi di gestione ed informatici in atto nell'azienda affiliante indicati in un "manuale operativo" esistente;
- d) l'utilizzazione del marchio e dell'insegna adeguata all'immagine degli stessi;
- e) la verifica da parte dell'affiliante del rispetto delle clausole relative a *standard* qualitativi e anche quantitativi stabiliti in caso di pattuizione di *royalties*;
- f) il rispetto del vincolo di esclusiva, con facoltà dell'affiliante di verifica;

il divieto di trasferire a terzi il *know-how* fornito dall'affiliante durante il rapporto o per un periodo determinato successivo alla scadenza del contratto.

Art. 7 - Prestazioni ed obblighi dell'affiliante.

Di solito il contratto prevede che l'affiliante fornisca:

- a) assistenza tecnica e commerciale per avviare o adeguare l'impresa;
- b) consulenza commerciale, promozionale, di marketing e supporto pubblicitario;
- c) addestramento periodico del personale dell'impresa affiliata;
- d) istruzioni operative, corredate eventualmente da apposito manuale operativo;

- e) consulenza e progettazione dell'arredamento e della struttura degli spazi espositivi (*lay out*);
 - f) *know-how*;
- adeguato sostegno pubblicitario e/o promozionale del marchio oggetto del *franchising*.

Art. 8 - Esclusiva.

Di solito le parti concordano un'esclusiva territoriale a favore dell'affiliato ed una esclusiva di vendita a favore dell'affiliante.

TITOLO VIII - USI NEGOZIALI

Capitolo 10° - INTERNET PROVIDERS

Art. 1 - Definizione

Il contratto di fornitura di servizi *internet* è il contratto col quale una parte, il *provider*, concede ad un'altra, il cliente, servizi di utilizzo di rete (*internet*), tra cui quello di accesso, presenza ed utilizzo di servizi, verso un corrispettivo.

Art. 2 - Forma

Il contratto viene concluso anche *on-line* e suole essere confermato per iscritto.

Art. 3 - Durata

Il contratto suole avere durata di un anno e normalmente con rinnovo tacito alla scadenza.

Art. 4 - Obblighi del cliente

Il cliente si impegna a rispettare le regole di buon uso dei servizi di rete.

Il cliente garantisce la veridicità e l'esattezza dei dati anagrafici forniti al *provider*.

Il cliente nell'utilizzo del servizio (utente) viene identificato almeno da un codice (*username*) e da una parola chiave (*password*) che custodisce nella massima riservatezza e con la massima diligenza.

Il cliente, informato, accetta l'esistenza dei registri di utilizzo dei servizi (*log*) tenuti dal *provider* ai soli fini di gestione del servizio.

Art. 5 - Prestazioni ed obblighi del provider

Il *provider* si impegna a fornire i servizi *internet* previsti dal contratto, salvo sospensioni per manutenzione, previo preavviso.

Il *provider* custodisce i dati anagrafici ed i codici di identificazione attribuiti al cliente nella massima riservatezza e con la massima diligenza.

Il *provider* custodisce i registri di utilizzo dei servizi (*log*) e su di essi mantiene la massima riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge.

Art. 6 – Responsabilità del cliente

Il cliente assume ogni responsabilità in ordine ai dati ed alle informazioni immessi in rete, nonché in ordine al loro contenuto e forma.

Art. 7 – Responsabilità del provider

Il provider garantisce la continuità nell'erogazione dei predetti servizi, nei limiti di cui all'art. 5, salvo nei casi di:

- a) forza maggiore o caso fortuito;
- b) manomissioni sui servizi o sulle apparecchiature, effettuate dal cliente o da terzi;
- c) errata utilizzazione dei servizi da parte del cliente;
- d) mal funzionamento degli apparecchi di connessione utilizzati dal cliente, anche quando siano derivati dal mancato rispetto di leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed infortunistica.

Art. 8 – Utilizzo dei servizi

L'accesso ad internet presuppone l'invio dei dati di identificazione da parte del cliente.

Di norma l'accesso ad internet avviene tramite un singolo collegamento. Più utenti possono avvalersi contemporaneamente di un unico accesso ad internet.

Art. 9 – Termini di pagamento

Nei contratti a titolo oneroso, il Cliente paga anticipatamente il corrispettivo dell'abbonamento e, in caso di rinnovo tacito, per i successivi periodi annuali entro la data di rinnovo.

Art. 10 – Riservatezza

Il *provider* si impegna a mantenere il segreto professionale e a non divulgare dati e informazioni del cliente.

GLOSSARIO

DEI TERMINI AVENTI SIGNIFICATO CONSUETUDINARIO NEGLI USI DEGLI *Internet Providers*

Accesso:	possibilità di entrare in un sistema informatico o telematico utilizzandone le risorse e le applicazioni. L'Accesso ad un sistema può essere libero o limitato a determinati Utenti dotati di un <i>Personal Identification Number (PIN)</i> o di una <i>password</i> . In particolare, riferita ad <i>Internet</i> , l'espressione indica la possibilità di connettersi alla Rete tramite dispositivi digitali.
Cliente:	il soggetto che stipula l'abbonamento con il Provider.
Configurazione:	predisposizione delle risorse tecniche dispositivi digitali per consentire l'Accesso.
Internet:	è un agglomerato di Reti telematiche connesse tra loro. A loro volta le Reti telematiche connettono fra loro più <i>dispositivi digitali</i> , attraverso cavi telefonici, fibre ottiche, ponti radio, satelliti, ecc. Su Reti di questo tipo possono transitare velocemente grandi quantità di dati. I dati possono viaggiare da una Rete all'altra tramite apposite configurazioni.
Log:	registrazione della singola azione elementare effettuata dall'Utente suscettibile, in aggregato, di costituire tracciati dei percorsi di utilizzo dei servizi effettuati dallo stesso Utente.
Online:	stato di connessione di un Utente o di una risorsa alla Rete.
Password:	parola chiave, costituita da una sequenza di caratteri alfanumerici, di norma creata dall'Utente, richiesta per consentire l'Accesso in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza.
Provider:	soggetto che fornisce a terzi servizi telematici, tra cui l'Accesso alla Rete, gratuitamente o a pagamento.
Rete:	vedi Internet
Username:	nome che identifica un Cliente o un Utente.
Utente:	colui che accede alla rete o fruisce di altri servizi online in virtù del contratto tra Cliente e Provider.